

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27722 Anno 2023

Presidente: SIANI VINCENZO



Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 28/04/2023

27722-23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Vincenzo Siani - Presidente -

Paola Masi

Micaela Serena Curami

Angelo Valerio Lanna

Alessandro Centonze - Relatore -

Sent. n. sez. 551

UP - 28/04/2023

R.G.N. 3162/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti dagli imputati

1. Barbera Stefano, nato a Messina l'08/01/1970
2. Lo Castro Andrea, nato a Messina il 18/01/1963
3. Resciniti Alfonso, nato a Polla l'01/08/1977
4. La Visita Guido, nato a Salerno il 29/12/1967
5. Cucinotta Raffaele, nato a Messina il 19/05/1961
6. Borella Carlo, nato a Messina l'01/07/1962
7. Lombardo Gaetano, nato a Messina il 04/11/1976
8. Spina Michele, nato ad Acireale il 19/07/1972

avverso la sentenza del 29/04/2022 della Corte di appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;

udite le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemuela Guerra, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati Stefano Barbera, Guido La Vista e Alfonso Resciniti; il rigetto del ricorso proposto dall'imputato Andrea Lo Castro; l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Raffaele

Cucinotta per sopravvenuta prescrizione; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Carlo Borella limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché l'inammissibilità, nel resto, del ricorso; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Gaetano Lombardo in via principale, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione in via subordinata; l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Michele Spina, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per un nuovo giudizio;

udito l'avv. Giovanni Foti, per le parti civili, Comune di Messina e Centro Studi Pio La Torre, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata, depositando comparsa conclusionale e nota spese;

letta la richiesta presentata nell'interesse della parte civile, Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta, estromessa dal presente procedimento nel giudizio di appello;

udito l'avv. Antonio Giacobello, per gli imputati Stefano Barbera e Gaetano Lombardo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;

udito l'avv. Claudio Sforza, per gli imputati Alfonso Resciniti e Guido La Vista, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;

udito l'avv. Aldo Andrea Cavallo, per l'imputato Raffaele Cucinotta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

uditi gli avv. Isabella Barone e Alberto Gullino, per l'imputato Carlo Borella, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito l'avv. Pierfrancesco Continella, per l'imputato Michele Spina, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

U

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 22 dicembre 2020 il Tribunale di Messina, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, giudicava Stefano Barbera, Andrea Lo Castro, Alfonso Resciniti, Guido La Vista, Raffaele Cucinotta, Carlo Borella, Gaetano Lombardo e Michele Spina, pronunciando nei loro confronti le seguenti statuizioni.

L'imputato Stefano Barbera veniva giudicato colpevole dei reati che gli venivano ascritti ai capi 1 (art. 416-*bis*, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, cod. pen.) e 4 (artt. 110, 353 cod. pen., 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali veniva condannato alla pena di tredici anni di reclusione.


L'imputato Andrea Lo Castro veniva giudicato colpevole dei reati che gli venivano ascritti ai capi 2 (artt. 110 e 416-*bis*, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, cod. pen.), 33 (artt. 110 cod. pen., 12-*quinqüies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, 7 d.l. n. 152 del 1991) e 39 (artt. 12-*quinqüies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991), che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali veniva condannato alla pena di quattordici anni di reclusione.

L'imputato Alfonso Resciniti veniva giudicato colpevole dei reati che gli venivano ascritti ai capi 47 (art. 648 cod. pen.) e 48 (art. 495 cod. pen.), che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali veniva condannato alla pena di due anni, sei mesi di reclusione e 900,00 euro di multa.

L'imputato Guido La Vista veniva giudicato colpevole dei reati che gli venivano ascritti ai capi 47 (art. 648 cod. pen.) e 48 (art. 495 cod. pen.), che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali veniva condannato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione.

L'imputato Raffaele Cucinotta veniva giudicato colpevole dei reati che gli venivano ascritti ai capi 4 (artt. 110, 353 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991) e 5 (artt. 62, primo comma, n. 2, 81, secondo comma, 110, 319, 321 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991), che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali veniva condannato alla pena di nove anni di reclusione.

L'imputato Carlo Borella veniva giudicato colpevole dei reati che gli venivano ascritti ai capi 3 (artt. 110 e 416-*bis*, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, cod. pen.) e 33 (artt. 110 cod. pen., 12-*quinqüies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991), che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali veniva condannato alla pena di tredici anni di reclusione.



L'imputato Gaetano Lombardo veniva giudicato colpevole dei reati che gli venivano ascritti ai capi 37 (artt. 110 cod. pen., 12-*quinqüies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991) e 46 (artt. 110 cod. pen., 12-*quinqüies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991), che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali veniva condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione.

L'imputato Michele Spina veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (art. 416-*bis*, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, cod. pen.) e 20 (artt. 346-*bis*, commi primo e secondo, cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991), che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali veniva condannato alla pena di dodici anni e otto mesi di reclusione.

Gli imputati Stefano Barbera, Andrea Lo Castro, Alfonso Resciniti, Guido La Vista, Raffaele Cucinotta, Carlo Borella, Gaetano Lombardo e Michele Spina, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.


Gli imputati Stefano Barbera, Andrea Lo Castro, Alfonso Resciniti, Guido La Vista, Raffaele Cucinotta, Carlo Borella, Gaetano Lombardo e Michele Spina, infine, venivano condannati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede processuale e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, Comune di Messina, Comitato Addiopizzo Messina e Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta.

Veniva, infine, disposta la confisca dei beni sottoposti a sequestro in relazione ai reati per i quali era stata pronunciata sentenza di condanna nei confronti degli imputati.

2. Con sentenza emessa il 29 aprile 2022 la Corte di appello di Messina, per quanto di interesse ai presenti fini processuali, pronunciandosi sulle impugnazioni proposte dagli imputati Stefano Barbera, Andrea Lo Castro, Alfonso Resciniti, Guido La Vista, Raffaele Cucinotta, Carlo Borella, Gaetano Lombardo e Michele Spina, in parziale riforma della decisione appellata, emetteva nei loro confronti le seguenti statuizioni.

L'imputato Stefano Barbera veniva assolto dal reato di cui al capo 4 per non aver commesso il fatto, con la conseguente rideterminazione della pena irrogata nei suoi confronti, per il residuo delitto di cui al capo 1, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in otto anni di reclusione.

L'imputato Carlo Borella veniva assolto dal reato di cui al capo 3 perché il fatto non sussiste, con la conseguente rideterminazione della pena irrogata nei suoi confronti, per il residuo delitto di cui al capo 33, in due anni e otto mesi di reclusione.



L'imputato Raffaele Cucinotta veniva assolto dal reato di cui al capo 4 per non aver commesso il fatto, con la conseguente rideterminazione della pena irrogata nei suoi confronti, per il residuo delitto di cui al capo 5, riqualificato ai sensi dell'art. 318 cod. pen., in due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena stessa.

L'imputato Gaetano Lombardo veniva assolto dal reato di cui al capo 37 per non aver commesso il fatto, con la conseguente rideterminazione della pena irrogata nei suoi confronti, per il residuo delitto di cui al capo 46, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena stessa.

L'imputato Michele Spina veniva assolto dal reato di cui al capo 20 perché il fatto non sussiste, con la conseguente rideterminazione della pena irrogata nei suoi confronti, per il residuo delitto di cui al capo 1, riqualificato ai sensi degli artt. 110 e 416-*bis* cod. pen. e con esclusione della circostanza aggravante di cui al quarto comma della stessa disposizione, in otto anni di reclusione.

Nei confronti dell'imputato Andrea Lo Castro, esclusa in relazione al reato di cui al capo 2 l'aggravante di cui all'art. 416, quarto comma, cod. pen., e in relazione al reato di cui al capo 39 l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, la pena veniva rideterminata in nove anni di reclusione.

Nei confronti degli imputati Alfonso Resciniti e Guido La Vista la sentenza di primo grado veniva integralmente confermata, con la conseguente condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.

Gli imputati Stefano Barbera, Andrea Lo Castro e Michele Spina, inoltre, venivano condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di appello dalle parti civili costituite, Comune di Messina e Centro Studi Pio La Torre.

Venivano, infine, rigettate le domande avanzate dalle parti civili Comitato Addiopizzo Messina, Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta e FAI Fondo Antiracket Italiano.

3. Passando a esaminare il compendio probatorio su cui si fondano le decisioni di merito, occorre premettere che il presente procedimento trae origine dalle indagini sulla criminalità organizzata di matrice mafiosa presente nell'area urbana di Messina, attualmente egemonizzata dal clan Romeo-Santapaola, che venivano coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina.

In questa cornice, il presente procedimento trae origine dalle attività investigative condotte dal Comando provinciale dei Carabinieri di Messina tra il 2014 e il 2015, come detto coordinate dalla Procura della Repubblica presso il



Tribunale di Messina, riguardanti la sfera di operatività del clan Romeo-Santapaola di Messina, che sfociavano nell'esecuzione delle operazioni di polizia denominate convenzionalmente Beta, che portavano all'arresto di diversi esponenti di tale consorceria mafiosa.

3.1. L'esistenza del clan Romeo-Santapaola di Messina e il suo radicamento storico nell'area peloritana venivano desunti dai Giudici di merito da alcune sentenze irrevocabili e da elementi probatori provenienti da altri procedimenti penali, confluiti in questo processo, che, nel prosieguo dell'esposizione, saranno richiamati per quanto di interesse ai presenti fini.

Si consideri, in proposito, che sull'esistenza e sull'operatività del clan Romeo-Santapaola di Messina venivano acquisite le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, tra le quali, ai presenti fini, si ritiene utile richiamare le propalazioni di Carmelo Bisignano, Alfio Giuseppe Lo Castro, Salvatore Centorrino, Carmelo D'Amico, Francesco D'Amico, Biagio Grasso, Santo La Causa, Angelo Mascali, Sebastiano Mascali e Aurelio Micale. Questi collaboratori di giustizia venivano esaminati unitamente ad altri collaboranti, le cui deposizioni, non risultando decisive per ricostruire gli accadimenti criminosi, non vengono passate in rassegna in questa sede processuale.

Si accertava, in particolare, che il clan Romeo-Santapaola di Messina, da tempo, operava nell'area peloritana, forte dei suoi legami consolidati con il clan Santapaola-Ercolano di Catania, che traevano origine dal fatto che uno dei componenti della famiglia Romeo, Maurizio Romeo, aveva sposato la sorella di Benedetto Santapaola, che è la figura egemonica della famiglia mafiosa etnea, storicamente collegata con *Cosa Nostra*. Il clan Romeo-Santapaola di Messina, dunque, si era progressivamente affermata nel territorio messinese, anche grazie ai legami parentali esistenti tra le famiglie Romeo e Santapaola, che si erano ulteriormente rafforzati dopo il trasferimento a Messina di due esponenti storici del sodalizio etneo, Pietro Santapaola e Vincenzo Santapaola, che erano imparentati con Benedetto Santapaola.

Il rapporto sinergico tra il clan Romeo-Santapaola e la famiglia mafiosa etnea si era consolidato nel corso degli anni, assumendo connotazioni strutturali, tali da indurre a ritenere la consorceria peloritana come una cellula distaccata del clan Santapaola-Ercolano; cellula che, operando in un'area territoriale contigua a quella catanese, si avvaleva, nel contesto in cui operava, della forza di intimidazione promanante dalla consorceria mafiosa di riferimento, di cui rappresentava una propaggine.

Si riteneva, pertanto, dimostrata l'operatività del clan Romeo-Santapaola di Messina e delle articolazioni consortili attraverso le quali esercitava la sua egemonia territoriale sull'area peloritana, nell'arco temporale oggetto delle

indagini del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, che si sviluppavano fino al settembre del 2015. Si evidenziava, al contempo, che il sodalizio mafioso peloritano aveva progressivamente ampliato i suoi ambiti di influenza, estendendo i suoi interessi illeciti in altre parti del territorio isolano – operando d'intesa con le consorterie mafiose collegate a *Cosa Nostra* – e sviluppando rapporti di cointeressenza criminale con le consorterie *'ndranghestistiche* calabresi.

Si riteneva, ancora, dimostrato il ruolo egemonico svolto in tale contesto associativo dalla famiglia Romeo, nell'ambito della quale ricopriva una posizione dominante Vincenzo Romeo, nei cui confronti si procedeva separatamente, che si avvaleva per il coordinamento delle attività consortili oggetto di vaglio del supporto di alcuni componenti del suo nucleo familiare ristretto, tra i quali, ai presenti fini, occorre richiamare Benedetto Romeo, Pasquale Romeo e Maurizio Romeo.

Attraverso i suoi familiari e altri uomini di fiducia, tra cui Biagio Grasso, Vincenzo Romeo controllava le molteplici ramificazioni criminali del sodalizio mafioso nel tessuto produttivo peloritano, con particolare riferimento al settore dell'edilizia, pubblica e privata, che costituiva l'oggetto principale degli interessi imprenditoriali della consorteria messinese. Deve anche precisarsi che, pur costituendo il settore dell'edilizia l'oggetto principale dei suoi interessi imprenditoriali, la famiglia Romeo risultava impegnata anche in altri ambiti economici, come il *racket* delle estorsioni, poste in essere in danno di imprenditori locali; il commercio e il trasporto di sostanze farmaceutiche; la gestione delle scommesse illegali, effettuate in sale giochi e attraverso la rete telematica; il controllo delle corse clandestine di cavalli, che si svolgevano sul territorio messinese.

Questi complessi scenari criminali, innanzitutto, venivano chiariti grazie alle provalazioni del collaboratore di giustizia Biagio Grasso, un imprenditore edilizio contiguo al clan Romeo-Santapaola, che operava nel tessuto produttivo peloritano d'intesa con Vincenzo Romeo, le cui dichiarazioni accusatorie consentivano di ricostruire le dinamiche e le articolazioni soggettive del sodalizio peloritano.

Sulla rilevanza delle provalazioni del collaborante Grasso si soffermava diffusamente la sentenza impugnata, che descriveva la genesi del percorso collaborativo intrapreso con l'autorità giudiziaria e la portata probatoria delle accuse rese nel presente procedimento, che venivano ritenute credibili soggettivamente e attendibili, intrinsecamente ed estrinsecamente, essendo corroborate dagli ulteriori elementi probatori. Gli scenari consortili descritti da Biagio Grasso, del resto, risultavano convergenti con le provalazioni di due

collaboratori di giustizia storici della criminalità organizzata messinese, Carmelo D'Amico e Francesco D'Amico, che fornivano una ricostruzione del contesto operativo del clan Romeo-Santapaola perfettamente sovrapponibile a quello narrato dallo stesso Grasso.

Si muovevano, del resto, in una direzione analoga le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Carmelo Bisignano, Alfio Giuseppe Lo Castro, Salvatore Centorrino, Santo La Causa, Angelo Mascali, Sebastiano Mascali e Aurelio Micale, che confermavano l'esistenza della consorterìa peloritana, ribadendo il suo collegamento strutturale con la famiglia mafiosa etnea e il rapporto di collaborazione strategica esistenti tra i due sodalizi mafiosi.

Questo compendio probatorio veniva correlato alle intercettazioni, telefoniche e ambientali, attivate nel corso delle indagini preliminari con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, che venivano eseguite nei confronti di numerosi esponenti del clan Romeo-Santapaola.

Tra queste intercettazioni si attribuiva un rilievo probatorio pregnante alle captazioni registrate all'interno degli uffici utilizzati da Biagio Grasso per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale, ubicati a Messina, in Viale Bocchetta.

Analoga rilevanza probatoria deve essere attribuita alle intercettazioni registrate all'interno dello studio legale dell'avv. Andrea Lo Castro, ubicato a Messina in Corso Cavour, che consentivano di monitorare gli incontri tra il professionista peloritano e i vertici del clan Romeo-Santapaola, rappresentati da Vincenzo Romeo, che, generalmente, partecipava agli incontri funzionali alla pianificazione delle strategie criminali del suo sodalizio mafioso unitamente e Biagio Grasso.

3.2. In questa cornice probatoria, occorre soffermarsi sinteticamente sull'articolazione organizzativa del clan Romeo-Santapaola di Messina, così come contestato al capo 1 della rubrica, ai sensi dell'art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, cod. pen.

Secondo l'originaria contestazione, la consorterìa mafiosa descritta al capo 1 era egemonizzata da Vincenzo Romeo e operava nell'area messinese, nel cui ambito il sodalizio poneva in essere un'attività finalizzata al controllo sistematico delle attività illecite, soprattutto economiche, commesse in quella porzione territoriale. Sulle connotazioni operative del clan Romeo-Santapaola di Messina, nel più ampio contesto della presenza di *Cosa Nostra* nel territorio isolano, non occorre soffermarsi ulteriormente, essendo sufficiente rinviare alle considerazioni espresse nel paragrafo 3.1.

Occorre soltanto aggiungere che nella fazione criminale egemonizzata da Vincenzo Romeo, gravitavano, a diverso titolo di coinvolgimento associativo, Stefano Barbera, Ivan Soraci, Michele Spina, Pietro Santapaola, Vincenzo Santapaola, Benedetto Romeo, Pasquale Romeo, Maurizio Romeo, Biagio Grasso, Nunzio Laganà e Marco Dadone.

In questo, articolato, contesto consortile, Vincenzo Romeo veniva ritenuto il promotore e l'organizzatore della consorceria mafiosa di cui al capo 1, nel cui ambito venivano pianificate le strategie criminali del gruppo messinese e la commissione dei singoli reati-fine, attraverso l'individuazione dei soggetti attraverso i quali si sarebbe dovuto di dare esecuzione alle direttive dei vertici consortili. Tali direttive criminali, come detto, riguardavano sia il controllo di attività economiche svolte nell'area peloritana, sia la gestione di attività estorsive, poste in essere in danno di imprenditori locali, sia il controllo di ulteriori settori illeciti, come il commercio e il trasporto di sostanze farmaceutiche, la gestione delle scommesse illegali, il controllo delle corse clandestine di cavalli.

Occorre, al contempo, distinguere i soggetti che ricoprivano ruoli di supporto operativo, sostanzialmente esecutivo, ai vertici del clan Romeo-Santapaola, dai soggetti che ricoprivano ruoli di pianificazione strategica, occupandosi, forti delle loro competenze professionali, di attuare le strategie di infiltrazione nel tessuto produttivo, nel cui ambito, tra l'altro, si devono comprendere Andrea Lo Castro, Carlo Borella e Michele Spina.

Di questi tre imputati, Andrea Lo Castro assumeva una posizione centrale nella gestione degli affari illeciti della famiglia Romeo, attestata dalle ipotesi delittuose ascrittegli ai capi 2, 33 e 39, rappresentando, come affermato correttamente dalla Corte di appello di Messina, il punto di riferimento giuridico del clan Romeo-Santapaola; Carlo Borella, invece, era un imprenditore messinese da tempo operante nel settore delle costruzioni e dei lavori pubblici, nel cui contesto aveva ricoperto importanti incarichi associativi, che, nel corso degli anni, aveva stabilito rapporti consolidati con Biagio Grasso e con Vincenzo Romeo, attestati dall'ipotesi delittuosa ascrittegli al capo 33; Michele La Spina, infine, era un soggetto storicamente contiguo alla consorceria peloritana, già condannato per avere gestito illegalmente, nello scorso decennio, il settore delle scommesse *online* attraverso la società Spina Primal, che, a partire dallo scorso decennio, aveva stabilito rapporti consolidati con Vincenzo Romeo, attestati dall'ipotesi delittuosa ascrittegli al capo 1.

3.3. Strettamente connesse alle fattispecie associative di cui ai capi 1 e 2 della rubrica, risultano le ipotesi di intestazione fittizia, contestate ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, ascritte agli imputati ai

capi 33, 39 e 46 della rubrica, che sono collegate alle strategie di infiltrazione nel tessuto produttivo messinese del clan Romeo-Santapaola.

Occorre premettere che le ipotesi di intestazione fittizia relative ai capi 33, 39 e 46 della rubrica, rispettivamente contestate, la prima, ad Andrea Lo Castro e Carlo Borella, la seconda, al solo Lo Castro, la terza, a Gaetano Lombardo, in origine, veniva ritenute espressive dei progetti di infiltrazione nel tessuto produttivo messinese del clan Romeo-Santapaola. Tuttavia, tale impostazione accusatoria, nel giudizio di appello, veniva ridimensionata, atteso che dalle ipotesi delittuose di cui ai capi 39 e 46 veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, che veniva, invece, riconosciuta per il reato di cui al capo 33, che diventava il fulcro della ricostruzione processuale effettuata dalla Corte di appello di Messina.

Tanto premesso, deve osservarsi che, secondo la Corte di merito, l'intestazione fittizia contestata al capo 33, ascritta ad Andrea Lo Castro ex artt. 110 cod. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991, assumeva un rilievo centrale per la ricostruzione delle dinamiche consortili del clan Romeo-Santapaola.

L'ipotesi delittuosa contestata al capo 33, in particolare, riguardava il finanziamento che Biagio Grasso, Andrea Lo Castro e Vincenzo Romeo, d'intesa tra loro, effettuavano in favore di Carlo Borella, allo scopo di consentire il salvataggio di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., che pativano una condizione di grave sofferenza economica, in conseguenza del fallimento di Demoter S.p.a. - storicamente riconducibile alla famiglia Borella - alla quale le due società erano collegate.

A sua volta, Borella, in cambio del finanziamento indispensabile per salvare le sue aziende dal fallimento, si impegnava a consentire a Grasso e Romeo di gestire le loro attività imprenditoriali, attraverso Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., nell'area della Locride, dove la famiglia Romeo, forte dei suoi rapporti strategici con le consorterie *'ndranghetistiche* locali, avrebbe potuto operare, senza incontrare opposizioni, aziendali e criminali, di sorta.

Secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, l'intestazione fittizia di cui al capo 39, ascritta ad Andrea Lo Castro ex art. 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, si inseriva in un diverso contesto, riguardando i rapporti tra Andrea Lo Castro e Vincenzo Romeo.

L'ipotesi delittuosa di cui al capo 39, infatti, traeva origine dal fatto che Gianluca Romeo, al fine di prevenire l'adozione di provvedimenti ablatori a carico del fratello, Vincenzo Romeo - che era il proprietario di un immobile, ubicato a Messina, in Via Salita Fosse, facente parte del complesso residenziale Nuovo

Parnaso –, con il ruolo propulsivo di Andrea Lo Castro, stipulava il contratto di compravendita del bene, divenendone l'intestatario.

In questo caso, Andrea Lo Castro, allo scopo di evitare l'intestazione formale del bene a Vincenzo Romeo, dopo avere acquisito la proprietà dell'unità immobiliare, con un contratto di compravendita stipulato il 18 maggio 2016 con Nuovo Parnaso S.r.l., trasferiva nella stessa data l'immobile a Gianluca Romeo, procrastinando una situazione di apparenza, all'evidenza, finalizzata a eludere gli effetti di una misura ablatoria.

Occorre, infine, considerare l'intestazione fittizia di cui al capo 46, ascritta a Gaetano Lombardo ex art. 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, che riguardava l'intestazione formale di Pro.Coimm S.r.l. a Gaetano Lombardo.

L'ipotesi delittuosa di cui al capo 46 veniva effettuata allo scopo di schermare l'effettiva proprietà della società, riconducibile, per il tramite di Biagio Grasso, alla famiglia Romeo, che finanziava l'attività imprenditoriale in questione, solo apparentemente riconducibile al ricorrente.

Secondo la Corte territoriale, la natura elusiva dell'intestazione fittizia di cui al capo 46 risultava dimostrata dal fatto che la famiglia Romeo non soltanto effettuava il finanziamento che consentiva di avviare l'attività imprenditoriale svolta da Pro.Coimm S.r.l., ma si occupava di gestire il personale che prestava servizio per la società peloritana, provvedendo al pagamento degli stipendi dei suoi dipendenti.

3.3.1. In un contesto processuale differente deve essere inquadrata l'ipotesi delittuosa contestata all'imputato Raffaele Cucinotta al capo 5, ex art. 318 cod. pen., che si inseriva nel contesto delle strategie di controllo delle attività produttive svolte nel settore edilizio dal clan Romeo-Santapaola con il contributo di imprenditori ed esponenti della pubblica amministrazione contigui alla stessa consorceria.

Occorre premettere che tale ipotesi delittuosa, originariamente contestata a Raffaele Cucinotta al capo 5, ex artt. 62, primo comma, n. 2, 81, secondo comma, 110, 319, 321 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, veniva riqualificata nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 318 cod. pen., con la conseguente rivisitazione degli accadimenti criminosi.

Occorre premettere ulteriormente che, nel giudizio di appello, Cucinotta veniva assolto per non avere commesso il fatto dal reato ascrittogli al capo 4, ai sensi degli artt. 110, 353 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, con la conseguenza che, in questa sede processuale, l'imputato viene giudicato per il solo delitto di cui al capo 5.

Tanto premesso, deve rilevarsi che, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte di appello di Messina, Vincenzo Romeo e Biagio Grasso, attraverso Stefano

Barbera, avvicinavano Raffaele Cucinotta, che all'epoca dei fatti era il dirigente dell'Ufficio urbanistica del Comune di Messina, allo scopo di condizionare il procedimento amministrativo relativo alla realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci, che doveva essere costruito nel Villaggio Aldisio di Messina.

L'avvicinamento di Raffaele Cucinotta era finalizzato a consentire, a completamento del progetto edilizio, la cessione al Comune di Messina di una parte degli alloggi che dovevano essere realizzati, nel contesto di un operazione che Vincenzo Romeo e Biagio Grasso gestivano tramite una loro società, XP Immobiliare S.r.l., a sua volta, subentrata a RD Costruzioni S.r.l.

La Corte di merito, al contempo, evidenziava che, pur non potendosi affermare il coinvolgimento concorsuale di Cucinotta nell'attività finalizzata alla realizzazione dell'operazione immobiliare controversa, che ne imponeva l'assoluzione dal reato di cui al capo 4, doveva ritenersi dimostrato che il ricorrente, in cambio del suo interessamento nel progetto edilizio, aveva ricevuto diverse elargizioni da parte di Vincenzo Romeo e Biagio Grasso, che si concretizzavano nell'affidamento di alcuni incarichi professionali a soggetti vicini al ricorrente.

Si richiamavano, in proposito, gli incarichi ricevuti dall'ingegnere Cosimo Polizzi, un ingegnere vicino a Raffaele Cucinotta, al quale Vincenzo Romeo e Biagio Grasso si erano rivolti per ingraziarsi l'imputato e stimolarne, in tal modo, l'asservimento istituzionale ai loro interessi imprenditoriali, collegati alla realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci. Nello stesso contesto, si richiamava l'assunzione del fidanzato della figlia di Cucinotta, che era stata effettuata presso una delle aziende controllate dalla famiglia Romeo, per ricambiare l'imputato della disponibilità manifestata nella gestione dell'operazione immobiliare di cui al capo 5.

3.3.2. Deve, infine, evidenziarsi che nel corso delle indagini preliminari emergeva il coinvolgimento degli imputati Alfonso Resciniti e Guido La Vista in due ipotesi delittuose estranee alle dinamiche criminali del clan Romeo-Santapaola, che veniva ascritte ai ricorrenti, in concorso, ai capi 47 e 48 della rubrica.

Più precisamente, i fatti di reato oggetto di contestazione traevano origine dal controllo di polizia eseguito dai Carabinieri della Stazione di Tremestieri il 18 aprile 2015, alle ore 13.15, nel corso del quale Resciniti, dopo essere stato fermato alla guida di un'autovettura, essendo sprovvisto di patente di guida, forniva ai militari le generalità di La Vista e consegnava agli operatori la patente di guida B del complice.

Resosi conto di essere stato scoperto dai Carabinieri, Guido La Vista ammetteva di essere il possessore della patente di guida consegnata dal complice e si faceva generalizzare attraverso lo stesso documento, che gli era stato rilasciato regolarmente dalla Prefettura di Salerno.

Nel corso del controllo, inoltre, i militari operanti eseguivano una perquisizione dell'autovettura Peugeot, targata EL060MH, condotta al momento del fermo da Alfonso Resciniti, trovando, all'interno del cofano posteriore, ventuno schede per il gioco *online*, che, tenuto conto dell'attività di intercettazione che era in corso di svolgimento – nella quale, tra l'altro, venivano registrate le conversazioni di Resciniti e Romeo –, erano ritenute di provenienza illecita e sequestrate.

3.4. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi venivano emesse le statuizioni processuali di cui in premessa nei confronti degli imputati.

4. Avverso la sentenza di appello gli imputati Stefano Barbera, Andrea Lo Castro, Alfonso Resciniti, Guido La Vista, Raffaele Cucinotta, Carlo Borella, Gaetano Lombardo e Michele Spina hanno proposto ricorso per cassazione con atti di impugnazione separati, di cui occorre dare partitamente conto.

4.1. L'imputato Stefano Barbera, a mezzo dell'avv. Tindaro Celi, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, commi 3, 4, 603 cod. proc. pen., 416-*bis* cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto della configurazione del reato di cui al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione associativa contestata all'imputato all'interno del clan Santapaola-Romeo di Messina e l'attività svolta nel mondo imprenditoriale, non risultando dimostrata, alla luce delle intercettazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, pur richiamate nello stesso provvedimento censurato, l'esistenza di un rapporto privilegiato tra il ricorrente e il responsabile della stessa consorteria, Vincenzo Romeo.

Con il secondo motivo si sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, commi 3, 4, cod. proc. pen., 416-*bis*, quarto comma, cod. pen., per non avere la decisione in esame dato esauritivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare l'aggravante contestata, che era stata riconosciuta dalla Corte di appello di Messina disattendendo le emergenze

probatorie, univocamente orientate in senso favorevole a Barbera, non essendo provato il suo coinvolgimento, diretto o indiretto, nella gestione di armi, riconducibili al clan Romeo-Santapaola.

Con il terzo motivo si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, commi 3, 4, 603 cod. proc. pen., 416-*bis* cod. pen., conseguenti al fatto che la Corte territoriale non aveva dato adeguato conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stata individuata l'epoca di commissione del reato associativo contestato a Barbera - che comportava l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e non di quello previsto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, che era stato erroneamente applicato nei suoi confronti -, trascurando di considerare che dalle risultanze processuali, peraltro richiamate nella stessa decisione censurata, era emerso che l'imputato si era definitivamente allontanato dal sodalizio mafioso peloritano, interrompendo i suoi rapporti con la famiglia Romeo, in un periodo antecedente al 2015.

4.2. L'imputato Andrea Lo Castro, a mezzo dell'avv. Antonino Favazzo, ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 24, 111 Cost., 125, 178, comma 1, lett. c), 420-*ter*, 533, 546 cod. proc. pen., conseguente alla mancata traduzione di Lo Castro, all'epoca dei fatti ristretto agli arresti domiciliari, per l'udienza del 28 novembre 2019, svoltasi davanti al Tribunale di Messina, nonostante l'imputato non avesse espressamente rinunciato a presenziare a tale udienza, ma a quella, differente, del 29 novembre 2019.

Con il secondo motivo si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, 192, commi 3, 4, 533, 546, comma 1, cod. proc. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, 110, 416-*bis* cod. pen., risultando la decisione in esame sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivo conto della configurazione dei reati ascritti ai capi 2 e 33 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile - analizzata alla luce delle dichiarazioni di Biagio Grasso, che era l'unico collaboratore di giustizia ad accusare Andrea Lo Castro - tra la posizione di contiguità con il clan Romeo-Santapaola dell'imputato e gli elementi probatori acquisiti, che dimostravano l'esistenza di rapporti esclusivamente professionali tra il ricorrente e Vincenzo Romeo.

Con il terzo motivo si sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125,

533, 546, cod. proc. pen., 12-*quinqües* d.l. n. 306 del 1992, per non avere la Corte di appello di Messina dato esaustivo conto degli elementi probatori che consentivano di ritenere Andrea Lo Castro concorrente nell'intestazione fittizia di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., contestata al capo 33, a fronte dei dati circostanziali, che dovevano reputarsi incontrovertibili, che non consentivano di ritenere dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato di poteri gestionali, diretti o indiretti, sugli enti societari in questione.

Con il quarto motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, 533, 546, cod. proc. pen., 12-*quinqües* d.l. n. 306 del 1992, conseguenti al fatto che la Corte territoriale non aveva dato adeguato conto degli elementi probatori che consentivano di affermare la natura fittizia della compravendita all'esito della quale il ricorrente trasferiva a Gianluca Romeo l'unità immobiliare di cui al capo 39, pur essendo il bene in questione nella disponibilità materiale del suo titolare.

Con il quinto motivo si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, 192, commi 3, 4, 533, 546 cod. proc. pen., 43 110, 416-*bis* cod. pen., rappresentandosi che la decisione in esame non aveva dato opportuno conto della configurazione del reato di cui al capo 2, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione di contiguità concorsuale attribuita a Lo Castro e le fonti di prova acquisite, che apparivano contraddittorie, sia sotto il profilo del contributo causale fornito al clan Romeo-Santapaola sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Con il sesto motivo il ricorrente ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, 533, 546 cod. proc. pen., 416-*bis*.1 cod. pen., per non avere la decisione in esame esplicitato le ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a Lo Castro al capo 33, non essendosi dimostrato che la condotta illecita dell'imputato, quand'anche si ritenesse provata, fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della consorceria peloritana.

Con il settimo motivo si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, 533, 546, cod. proc. pen., 62-*bis* cod. pen., 12-*quinqües* d.l. n. 306 del 1992, risultando la decisione in esame priva di un percorso argomentativo che desse esaustivo conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore del ricorrente, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in

cui erano maturati gli accadimenti criminosi e dell'effettivo disvalore delle condotte illecite di cui ai capi 2, 33 e 39.

4.3. L'imputato Alfonso Resciniti, a mezzo dell'avv. Erminio Cioffi Squitieri, ha proposto ricorso per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.

Con questa doglianza il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 648 cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Messina non aveva dato adeguato conto della configurazione del reato contestato al ricorrente al capo 47, che era stata affermata in contrasto con le emergenze probatorie, che non consentivano di ritenere che le ventuno schede per il gioco *online* sequestrate il 18 aprile 2015 fossero di provenienza furtiva, non essendo tale dato evincibile dal semplice possesso dei beni controversi e non risultando, al contempo, individuato il delitto presupposto.

4.4. L'imputato Guido La Vista, a mezzo dell'avv. Annalisa Califano, ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'imputato concorrente di Alfonso Resciniti nella commissione del reato di cui al capo 47 della rubrica, trovandosi il ricorrente a bordo dell'autovettura sottoposta a controllo il 18 aprile 2015 senza essere coinvolto nella detenzione delle ventuno schede per il gioco *online* sottoposte a sequestro.

Con il secondo motivo si è dedotta la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di appello di Messina dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione del reato di cui al capo 48, ex art. 496 cod. pen., pur essendo incontrovertibile che La Vista aveva reso le dichiarazioni contestate durante un controllo di polizia e non nel contesto di un atto pubblico.

Con il terzo motivo si è denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rappresentandosi che la decisione censurata non aveva esplicitato le ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente e non permettevano il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., che si imponeva alla luce dell'erronea qualificazione del reato di cui al capo 48 e del modesto disvalore delle condotte illecite.

4.5. L'imputato Raffaele Cucinotta, a mezzo dell'avv. Salvatore Silvestro, ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei censure difensive, integrate dai motivi nuovi presentati l'8 aprile 2023.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192, 533 cod. proc. pen., 110, 318 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato ascritto a Raffaele Cucinotta al capo 5 della rubrica, non risultando dimostrata, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, l'esistenza di rapporti tra l'imputato, Biagio Grasso e Vincenzo Romeo, finalizzati ad agevolare XP Immobiliare S.r.l. nella realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci, che doveva essere costruito nel Villaggio Aldisio di Messina.

Con il secondo motivo si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192, 210, 533 cod. proc. pen., 110 e 318 cod. pen., rappresentandosi che la Corte di merito non aveva dato adeguato conto della configurazione del reato ascritto al ricorrente al capo 5, rispetto alla quale le dichiarazioni accusatorie di Biagio Grasso, palesemente inattendibili, erano inidonee alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato.

Con il terzo motivo si sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192, 533 cod. proc. pen., 318, 346-*bis* cod. pen., per non avere la decisione censurata dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione del reato di cui al capo 5, pur essendo incontroverso che la condotta illecita di Cucinotta, quand'anche si ritenesse dimostrata, era riconducibile alla fattispecie del traffico di influenze, non ricoprendo l'imputato alcun incarico nel settore pubblico coinvolto dalla realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci.

Con il quarto motivo si è lamentata la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 533 cod. proc. pen., 357, 361, 318 cod. pen., evidenziandosi che la Corte territoriale non aveva esplicitato le ragioni che non consentivano di ritenere prescritto il reato di cui al capo 5, contestato nella vecchia formulazione della fattispecie ascritta a Cucinotta, pur essendo incontroverso che i rapporti tra il ricorrente e Grasso si erano definitivamente interrotti nel novembre 2014.

Con il quinto motivo il ricorrente ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame esplicitato adeguatamente le ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato a Cucinotta e non permettevano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-*bis*, primo comma, cod. pen., che si imponeva alla luce alla luce delle circostanze di tempo

e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del loro modesto disvalore.

Con il sesto motivo si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, opponendosi che la Corte di merito non aveva dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di Raffaele Cucinotta, che si imponeva alla luce del modesto disvalore della condotta illecita ascrittagli al capo 5, reso evidente dalla rivisitazione complessiva degli accadimenti criminosi effettuata nel giudizio di appello.

4.6. L'imputato Carlo Borella, a mezzo degli avvocati Alberto Gullino e Isabella Barone, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro censure difensive.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 604, commi 1, 8, 521, 522, 598 cod. proc. pen., 110 cod. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto della configurazione del reato di cui al capo 33 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra il ruolo attribuito al ricorrente nell'intestazione fittizia di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a. e le attività gestionali effettivamente svolte dall'imputato in tali contesti imprenditoriali.

Con il secondo motivo si sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 604, commi 1, 8, 521, 522, 598 cod. proc. pen., 110 cod. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991, per non avere la Corte di appello di Messina dato esauritivo conto degli elementi probatori idonei a ritenere Carlo Borella concorrente nell'intestazione fittizia di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., a fronte dei dati circostanziali, incontrovertibili, che imponevano di ritenere il ricorrente collegato a Vincenzo Romeo e Biagio Grasso da rapporti di natura esclusivamente imprenditoriale.

Con il terzo motivo si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, rappresentandosi che la decisione in esame non aveva esplicitato le ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata al capo 33, non essendosi dimostrato che la condotta illecita di Borella, quand'anche si ritenesse provata, fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività del clan Romeo-Santapaola.



Con il quarto motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62-*bis* cod. pen., 133, 163 cod. pen., per non avere la Corte di merito esplicitato le ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del disvalore modesto della condotta illecita del ricorrente, riconosciuto nella stessa sentenza di appello.

4.7. L'imputato Gaetano Lombardo, a mezzo degli avvocati Salvatore Silvestro e Antonio Giacobello, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192, 533 cod. proc. pen., 512-*bis* cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto della configurazione del reato di cui al capo 46 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra il ruolo attribuito al ricorrente nell'intestazione fittizia di Pro.Coimm S.r.l. e le attività gestionali svolte dall'imputato in tale contesto imprenditoriale.

Con il secondo motivo si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192, 238-*bis* cod. proc. pen., rappresentandosi che la Corte di appello di Messina non aveva dato esauritivo conto del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di Gaetano Lombardo, quale concorrente nel reato contestato al capo 46 della rubrica, alla luce del fatto che, nell'omologo processo penale, l'imputato attraverso il quale il ricorrente sarebbe stato coinvolto nell'intestazione fittizia di Pro.Coimm S.r.l. - Vincenzo Romeo - era stato assolto dalla stessa ipotesi delittuosa, originariamente ascrittagli in concorso.

Con il terzo motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano di procedere nei confronti di Lombardo con le forme del giudizio abbreviato condizionato all'escussione di Biagio Grasso, che risultava necessaria alla luce della ritenuta decisività delle accuse rese dal proponente nei confronti dell'imputato, recepite acriticamente nel giudizio di appello.

Con il quarto motivo si sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 526, 605 cod.

proc. pen., 62-*bis*, 133 cod. pen., evidenziandosi che la decisione impugnata non aveva esplicitato le ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato a Lombardo e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce della rivisitazione complessiva degli accadimenti criminosi effettuata nel giudizio di secondo grado.

4.8. L'imputato Michele Spina, a mezzo dell'avv. Pierfrancesco Continella, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, integrati dalle memorie difensive presentate il 18 aprile 2023.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse analiticamente conto delle ragioni che non consentivano l'accoglimento delle eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado, respinte dal Tribunale di Messina con le ordinanze deliberate nelle date del 22 febbraio 2019, del 12 febbraio 2019, del 13 giugno 2019, del 4 marzo 2020, del 17 aprile 2020, del 19 giugno 2020 e del 22 settembre 2020.

Con il secondo motivo si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere utilizzabili le intercettazioni acquisite nei confronti di Michele Spina, che provenivano un diverso procedimento penale e non erano state acquisite ritualmente, sulla base della sola assunzione testimoniale degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano eseguito le operazioni di ascolto nel corso delle indagini preliminari.

Con il terzo motivo si sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, evidenziandosi che la Corte di merito non aveva dato adeguato conto della configurazione del reato di cui al capo 1 della rubrica – così come riqualificato ex artt. 110 e 416-*bis* cod. pen. –, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione di contiguità con il clan Santapaola-Romeo ascritta all'imputato e l'attività commerciale svolta dallo stesso, non risultando provata l'esistenza di un rapporto privilegiato tra il ricorrente e Vincenzo Romeo; incertezze probatorie, che quand'anche si ritenessero dimostrati i legami esistenti tra i due soggetti, imponevano l'ulteriore riqualificazione del delitto contestato ai sensi dell'art. 378 cod. pen.

Con il quarto motivo si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non avendo la decisione in esame esplicitato le ragioni che non consentivano di ritenere Spina meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce della

rivisitazione complessiva degli accadimenti criminosi effettuata nel giudizio di secondo grado, attestata dalla significativa riduzione della pena irrogata all'imputato.

Si deduceva, al contempo, che la decisione in esame non aveva dato adeguato conto delle ragioni che imponevano la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per il reato di cui al capo 1, su cui la Corte di appello di Messina si era espressa in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che le posizioni degli imputati Stefano Barbera, Andrea Lo Castro, Alfonso Resciniti, Guido La Vista, Raffaele Cucinotta, Carlo Borella, Gaetano Lombardo e Michele Spina devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della sentenza impugnata comuni, richiamare i principi di carattere generale che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata.

1.1. La prima questione ermeneutica comune sulla quale occorre soffermarsi riguarda il tema del vizio del travisamento dell'atto ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, al quale fanno riferimento – con varietà di posizioni argomentative – numerosi atti di impugnazione.

Si deve premettere che sul compendio probatorio costituito dalle captazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari si incentrava una parte significativa delle doglianze attinenti al merito delle vicende delittuose ascritte agli imputati, prospettate allo scopo di censurare la ricostruzione effettuata dalla Corte di appello di Messina.

In tale ambito, occorre concentrarsi sul compendio probatorio costituito dalle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, che venivano richiamate nella sentenza di secondo grado, mediante citazioni testuali dei passaggi salienti di tali conversazioni, con riferimento alle verifiche processuali svolte in relazione alle varie ipotesi delittuose oggetto di contestazione. Come si è detto, a questi elementi probatori fanno riferimento diverse parti ricorrenti, in termini di travisamento del significato attribuito alle captazioni acquisite, imponendo una ricognizione preliminare delle questioni ermeneutiche indispensabili per inquadrare le patologie processuali censurate

con gli atti di impugnazione in esame.

Osserva, in proposito, il Collegio che il controllo di legittimità sul vizio di manifesta illogicità della motivazione viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali.

Ne consegue che, nella verifica della fondatezza dei motivi di ricorso formulati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il giudice di legittimità non deve accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, proprie del giudizio di merito, ma soltanto stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e fornito esauriente risposta alle deduzioni delle parti, applicando correttamente le regole processuali.

Pertanto, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente sul piano motivazionale o logico, per cui non può essere ritenuto legittimo opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa e alternativa ricostruzione degli stessi, ancorché altrettanto logica, perché in tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945 - 01).

Infatti, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non è funzionale a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giurisdizionale (tra le altre, Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 - 01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 - 01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369 - 01; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567 - 01).

1.1.1. Passando a considerare il tema del vizio di travisamento dell'atto processuale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. da parte dell'art. 8 legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze

processuali a quella compiuta nei sottostanti giudizi, deve ritenersi consentita la deduzione del vizio di travisamento della prova, che ricorre nell'ipotesi in cui il giudice di merito fonda il suo convincimento giurisdizionale su una prova che non esiste o su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, atteso che, in tal caso, non si tratta di reinterprete gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se tali elementi sussistano (tra le altre, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893 - 01; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559 - 01; Sez. 2, n. 19547 del 18/05/2006, Prezioso, Rv. 233772 - 01).

In questa cornice ermeneutica, si deve ulteriormente rilevare che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle singole conversazioni costituisce una *quaestio facti*, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali il Collegio si deve attenere scrupolosamente (tra le altre, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2002, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 - 01; Sez. 4, n. 31346 del 18/06/2013, Lobello, Rv. 256287 - 01; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636 - 01).

Ne discende che non è possibile effettuare una reinterpretazione complessiva del contenuto delle intercettazioni in sede di legittimità, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa alla Corte di cassazione, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254 - 01).

In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo

cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe alla Corte di cassazione il compimento di un'operazione ermeneutica palesemente estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439 - 01; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 - 01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167 - 01; Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, Caruso, dep. 2006, Rv. 232626 - 01).

1.1.2. Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato in alcuni dei ricorsi in esame, in termini sostanzialmente assimilabili, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dalla Corte di appello di Messina sui risultati delle intercettazioni, si ritiene necessario richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724 - 01).

Questa posizione ermeneutica è stata ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui:

«In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

1.2. La seconda questione ermeneutica sulla quale occorre soffermarsi riguarda i principi generali vigenti in materia di chiamate in correità e in reità acquisite nel presente procedimento, riguardanti le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia Carmelo Bisignano, Alfio Giuseppe Lo Castro, Salvatore Centorrino, Carmelo D'Amico, Francesco D'Amico, Biagio Grasso, Santo La Causa, Angelo Mascali, Sebastiano Mascali e Aurelio Micale. Queste dichiarazioni accusatorie, a loro volta, si inserivano su un compendio probatorio più ampio, comprendente le provalazioni di altri collaboranti, le cui deposizioni non si ritenevano decisive per ricostruire gli accadimenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale.

Occorre, infatti, premettere che sulla verifica processuale delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia - e soprattutto di quelle rese da Biagio Grasso - si incentrava una parte significativa delle doglianze attinenti al merito delle vicende delittuose ascritte agli imputati, prospettate allo scopo di censurare la ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata dalla Corte di appello di Messina.

In questo ambito, innanzitutto, appare indispensabile richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite, applicabile nei confronti dei provalanti esaminati nel presente procedimento penale, secondo cui: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01).

Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle

sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto – salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato – il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348 - 01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541 - 01).

In questa cornice, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle propalazioni oggetto di vaglio.

Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, dep. 1993, Rv. 192465 - 01).

Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente – essendo espressione di un giudizio unitario,

omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate –, nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga.

In questa direzione, le censure difensive proposte dai difensori degli imputati, con riferimento al vaglio delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia escussi nei giudizi di merito – il cui nucleo probatorio essenziale è costituito, come detto, dalle propalazioni rese dai collaboratori di giustizia Carmelo Bisignano, Alfio Giuseppe Lo Castro, Salvatore Centorrino, Carmelo D'Amico, Francesco D'Amico, Biagio Grasso, Santo La Causa, Angelo Mascali, Sebastiano Mascali e Aurelio Micale –, pur nella varietà delle prospettazioni argomentative che le caratterizzano, si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata dalla Suprema Corte tendente a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi di tali propalanti, prospettando un'operazione di ermeneutica processuale irrispettosa del compendio probatorio e incompatibile con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367-01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355-01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713-01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213446-01; Sez. 6, n. 231 del 24/01/1991, Poli, Rv. 187035 - 01).

In questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità escussi deve essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel valutare le propalazioni di tali soggetti, eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato devono essere superate vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, attraverso un percorso argomentativo necessariamente unitario. Non è, pertanto, possibile parcellizzare le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia in esame, atteso che le loro propalazioni devono essere valutate unitariamente, alla luce del compendio probatorio acquisito, attraverso un percorso argomentativo omogeneo e non frazionabile.

Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – a tenore del quale: «Le dichiarazioni rese dal coimputato del

medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» – legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma giurisdizionale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.).

Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione, in termini analoghi a quanto si verificava nel caso in esame per le accuse formulate dai collaboranti richiamati nella sentenza impugnata. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice di merito, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella – o di quelle – che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.).

Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, occorre esaminare le dichiarazioni accusatorie acquisite in relazione alle ipotesi delittuose contestate agli imputati Stefano Barbera, Andrea Lo Castro, Alfonso Resciniti, Guido La Vista, Raffaele Cucinotta, Carlo Borella, Gaetano Lombardo e Michele Spina, allo scopo di vagliare la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Messina nel valutare le propalazioni dei collaboratori di giustizia esaminati nel giudizio di merito.

2. Passando a considerare i singoli atti di impugnazione, occorre prendere le mosse dal ricorso per cassazione proposto dall'imputato Stefano Barbera, a mezzo dell'avv. Tindaro Celi, articolato in tre censure difensive, che deve ritenersi infondato.

2.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, commi 3, 4, 603 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen.,

conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaurientemente conto della configurazione del reato di cui al capo 1 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione associativa contestata a Barbera all'interno del clan Romeo-Santapaola e l'attività svolta nel mondo imprenditoriale, non risultando dimostrata, alla luce delle intercettazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, l'esistenza di un rapporto privilegiato tra il ricorrente e il responsabile della stessa consorceria, Vincenzo Romeo.

Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di Stefano Barbera è costituito dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Biagio Grasso, che indicava il ricorrente un affiliato del clan Romeo-Santapaola, che conosceva personalmente, essendogli stato presentato da Vincenzo Romeo. Il collaborante Grasso, inoltre, precisava che Stefano Barbera era utilizzato dai vertici della consorceria mafiosa peloritana per la gestione di alcune operazioni economiche nelle quali era coinvolto Vincenzo Romeo, che intratteneva rapporti di frequentazione personale con il ricorrente.

Deve aggiungersi che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Biagio Grasso nei confronti di Stefano Barbera venivano ritenute credibili e attendibili sulla base di una corretta valutazione dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nel paragrafo 1.2 (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, cit.), cui si deve ulteriormente rinviare, che la Corte di appello di Messina applicava correttamente.

Le provalazioni del collaborante Grasso, al contempo, si ritenevano corroborate dalle intercettazioni esaminate nelle pagine 38-42 della sentenza impugnata, registrate tra il settembre del 2014 e il marzo del 2015, dalle quali si evinceva quale ruolo rivestiva l'imputato nel contesto operativo della consorceria mafiosa di cui al capo 1.

Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento decisorio censurato, l'intercettazione registrata tra Stefano Barbera e Piermaria Mantelli, che veniva citata a pagina 40; nonché le intercettazioni registrate tra Stefano Barbera e Maurizio Romeo, che venivano citate a pagina 41.

Appare, in proposito, opportuno richiamare un passaggio della prima di tali captazioni, che rende evidente il coinvolgimento diretto del ricorrente nelle dinamiche del clan Romeo-Santapaola, rispetto alle quali Barbera, colloquiando

con Mantelli, affermava: «Il papà di Enzo è di Messina [...] Romeo ed è di Messina ed ha sposato la sorella di Nitto Santapaola ed erano molto legati con Messina [...] la latitanza di Santapaola è stata su Messina, a Barcellona e lì c'è stata l'altra zona Barcellona che era molto criminale [...] ma nominata criminale [...] perché lì si sono affiliati molto [...] poi ci sono state delle forti diatribe che poi lui ha messo tutto a sistemare [...]».

Di queste intercettazioni, che si sviluppavano lungo un arco temporale significativo, compreso tra il 2014 e il 2015, la Corte di appello di Messina forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendole in un compendio probatorio che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di Stefano Barbera – forte dei suoi rapporti personali con la famiglia Romeo, dimostrati dalle captazioni registrate tra l'imputato e Maurizio Romeo, sopra richiamate – nelle attività di pianificazione criminosa e di controllo illecito dell'area messinese poste in essere dal clan Romeo-Santapaola, delle quali il ricorrente era pienamente consapevole.

Né è possibile reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti di Barbera, nella direzione invocata dal suo difensore, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, ci si limita a proporre, peraltro in termini generici e contrastanti con le emergenze probatorie alle quali ci si è riferiti, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati nei paragrafi 1.1 e 1.1.1, cui occorre rinviare (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.).

A tali, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che lo stesso ricorrente, sottoposto a esame nel giudizio di primo grado, celebrato davanti al Tribunale di Messina, pur cercando di ridimensionare la portata del suo coinvolgimento nelle dinamiche del clan Romeo-Santapaola, ammetteva l'esistenza di rapporti personali e privilegiati con i suoi componenti, pur confinati in un contesto amicale, tanto da beneficiare, per effetto delle dichiarazioni rese nelle date del 21 novembre 2017 e del 9 aprile 2018, la misura degli arresti domiciliari.

Ricostruito in questi termini il ruolo consortile svolto da Stefano Barbera all'interno del sodalizio peloritano di cui al capo 1, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Messina, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 39 della sentenza impugnata, evidenziava come il profilo associativo prefigurato dalle emergenze probatorie «corrisponde in estrema sintesi alla realtà di un soggetto a totale disposizione del Romeo Vincenzo e dei suoi familiari, messo a parte anche di relazioni ed equilibri mafiosi con i parenti catanesi, che opera in modo assiduo per allargare il

raggio di azione del Romeo e del Grasso nei rapporti con la pubblica amministrazione ed il mondo delle imprese».

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

2.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo, con cui si sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 192, commi 3, 4, cod. proc. pen., 416-*bis*, quarto comma, cod. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto degli elementi probatori sulla base dei quali si riteneva possibile configurare l'aggravante contestata, che era stata riconosciuta dalla Corte di appello di Messina disattendendo le emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole a Barbera, non essendo provato il suo coinvolgimento, diretto o indiretto, nella gestione di armi, riconducibili al clan Romeo-Santapaola.

Non può, invero, non rilevarsi che la ricorrenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante di cui all'art. 416-*bis*, quarto comma, cod. pen. derivava dall'accertata disponibilità di armi da parte del sodalizio mafioso egemonizzato da Vincenzo Romeo, resa evidente dalle conversazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nei confronti di diversi esponenti della consorterìa peloritana.

Il riconoscimento della circostanza aggravante in questione, pertanto, si fondava sulla, incontrovertita, disponibilità di armi in capo a una pluralità di affiliati del clan Romeo-Santapaola, tra i quali occorreva comprendere i soggetti con cui Barbera interagiva abitualmente, confermando l'assunto accusatorio e la fondatezza dell'aggravamento censurato.

Questi elementi probatori, con specifico riferimento alla posizione processuale del ricorrente, venivano ulteriormente corroborati dalle intercettazioni richiamate a pagina 31 della sentenza impugnata, che riguardano alcuni colloqui intrattenuti dal ricorrente con Biagio Grasso e Vincenzo Romeo, dalle quali emergeva, in termini oggettivamente inequivocabili, la disponibilità materiale di armi in capo all'imputato, esplicitata, senza riserve, ai suoi contingenti interlocutori.

Tali elementi probatori, per altro verso, risultano ulteriormente corroborati dal collegamento strategico esistente tra il clan Romeo-Santapaola e il clan Santapaola-Ercolano, il quale ultimo risultava coinvolto negli omicidi più eclatanti commessi da *Cosa Nostra* nell'ultimo trentennio, che assume un rilievo ancora maggiore nel caso di Barbera per effetto dei suoi rapporti privilegiati e non contestati con la famiglia Romeo. Sul punto, non si possono che richiamare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Giuseppe Mirabile, Carmelo


D'Amico, Carmelo Bisognano, Salvatore Centorrino e Alfio Giuseppe Castro, richiamate a pagina 33 della decisione censurata, che consentivano di ricostruire i rapporti strategici, consolidatisi nel corso degli anni, tra il clan Romeo-Santapaola e il clan Santapaola-Ercolano.

Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Messina per pervenire al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis*, quarto comma, cod. pen. nei confronti di Barbera appare rispettoso delle emergenze probatorie e pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-*bis*, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso» (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 - 01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale risalente nel tempo, affermatosi in tema di associazione armata, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Il concetto di associazione mafiosa "armata" è più ampio di quello adottato in ordine all'associazione per delinquere semplice perché la disponibilità delle armi, ancorché occultate o custodite in depositi, non richiede la diretta detenzione né il porto di esse, essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la disponibilità per il conseguimento dei fini del sodalizio» (Sez. 6, n. 2164 del 06/12/1994, Imerti, Rv. 200901 - 01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

2.3. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo, con cui si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 192, commi 3, 4, 603 cod. proc. pen., 416-*bis* cod. pen., conseguenti al fatto che la Corte territoriale non aveva dato adeguato conto degli elementi probatori sulla base dei quali era stata individuata l'epoca di commissione del reato associativo contestato a Barbera – che comportava l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge n. 126 del 2008 e non di quello previsto dalla legge n. 69 del 2015 –, trascurando di considerare che dalle risultanze processuali, richiamate nella stessa decisione censurata, era emerso che l'imputato si era definitivamente allontanato dal sodalizio peloritano, interrompendo i suoi rapporti con la famiglia Romeo, in un periodo antecedente al 2015.



Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che gli elementi probatori acquisiti nei confronti di Stefano Barbera impongono di ritenere provato che la sua partecipazione al clan Romeo-Santapaola di Messina, era proseguita anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, atteso che gli accertamenti investigativi riguardanti la posizione dell'imputato, che venivano condotti dal Comando provinciale dei Carabinieri di Messina, nell'ambito dell'attività di indagine denominata convenzionalmente Beta, sono pacificamente riconducibili a un'epoca notevolmente successiva al maggio del 2015.

Si considerino, in proposito, gli elementi probatori relativi alla pianificazione delle strategie criminali del clan Romeo-Santapaola, riconducibili alla posizione di Stefano Barbera, derivanti dalle propalazioni di Biagio Grasso, cui ci si è riferiti nel paragrafo 2.1, che imponevano di ritenere il ricorrente collegato alla consorterìa peloritana fino al momento della sua apertura alla collaborazione, risalente al 2017, in epoca notevolmente posteriore all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, dopo essere stato sottoposto a custodia cautelare nel presente procedimento.

Le conclusioni alle quali perveniva la Corte di merito, pertanto, appaiono rispettose del compendio probatorio e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui in tema «di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della sentenza di primo grado, a meno che la condotta non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorterìa criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che non conseguono automaticamente al sopravvenuto stato detentivo» (Sez. 2, n. 2709 del 13/07/2018, dep. 2019, Suarino, Rv. 274893 - 01).

Ne discende che, tenuto conto delle emergenze probatorie che si sono richiamate, la Corte di appello di Messina quantificava correttamente il trattamento sanzionatorio applicato a Barbera sull'assunto che gli elementi probatori acquisiti nei suoi confronti erano riconducibili, quantomeno, fino al settembre 2015, imponendo conseguentemente di applicare al ricorrente il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 69 del 2015 e non quello, erroneamente invocato dal suo difensore, previsto dalla legge n. 125 del 2008, non essendo cessata la permanenza dell'affiliazione dell'imputato alla consorterìa mafiosa di cui al capo 1 alla data di entrata in vigore del primo e più severo, sul piano dosimetrico, dei due testi legislativi.

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.

2.4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere infondato l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato Stefano Barbera.

3. Deve ritenersi infondato il ricorso per cassazione proposto dall'imputato Andrea Lo Castro, a mezzo dell'avv. Antonino Favazzo, articolato in sette censure difensive.

3.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 24, 111 Cost., 125, 178, comma 1, lett. c), 420-ter, 533, 546 cod. proc. pen., conseguente alla mancata traduzione di Lo Castro, all'epoca dei fatti ristretto agli arresti domiciliari, per l'udienza del 28 novembre 2019, svoltasi davanti al Tribunale di Messina, nonostante l'imputato non avesse espressamente rinunciato a presenziare a tale udienza, ma a quella, differente, del 29 novembre 2019.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che davanti alla Prima Sezione penale del Tribunale di Messina, presso il quale si svolgeva il procedimento penale nei confronti di Andrea Lo Castro, il 29 novembre 2019 non si celebrava alcuna udienza. Ne consegue che la dichiarazione di rinuncia presentata dal ricorrente non poteva riferirsi alla data controversa, nella quale non risultavano fissate udienze dibattimentali davanti al Tribunale di Messina, presso cui si svolgeva il processo che lo vedeva imputato.

La sequenza procedimentale, dunque, rende evidente che Lo Castro, che dichiarava di rinunciare a partecipare all'udienza del 29 novembre 2019, si riferiva all'udienza del 28 novembre 2019, per la quale, peraltro, la cancelleria della Prima Sezione penale del Tribunale di Messina aveva emesso l'ordine di traduzione dell'imputato, contenente l'esatta indicazione della data nella quale il procedimento penale si sarebbe dovuto svolgere, sul quale veniva annotata la rinuncia del ricorrente.

Appaiono, pertanto, ineccepibili le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di Messina, che venivano richiamate testualmente a pagina 42 della sentenza impugnata, in cui, con ordinanza del 28 novembre 2019, si evidenziava che, nel caso di specie, ci si trovava di fronte a «un mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione di rinuncia [...]», atteso che «non è calendarizzata [...] alcuna udienza che coinvolga il Lo Castro quale imputato per la giornata di domani».

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

3.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo, con cui si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, 192, commi 3, 4, 533, 546, comma 1, cod. proc. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, 110, 416-*bis* cod. pen., risultando la decisione in esame sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivo conto della configurazione dei reati ascritti ai capi 2 e 33 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale – analizzata alla luce delle dichiarazioni di Biagio Grasso, che era l'unico proponente ad accusare Andrea Lo Castro – tra la posizione di contiguità con il clan Romeo-Santapaola dell'imputato e gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che dimostravano l'esistenza di rapporti esclusivamente professionali tra il ricorrente e Vincenzo Romeo.

La difesa del ricorrente, al contempo, ha dedotto che la Corte territoriale non aveva considerato i rapporti fortemente conflittuali tra Andrea Lo Castro e Biagio Grasso e che le indicazioni fornite dal proponente sulla presenza del ricorrente agli incontri funzionali alla pianificazione dell'acquisizione di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., erano prive di riscontri; discrasie, queste ultime, talmente evidenti da rendere inattendibili le accuse del collaborante nei confronti dell'imputato.

Occorre, innanzitutto, premettere che il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato per i reati di cui ai capi 2 e 33 nei confronti di Andrea Lo Castro, che, all'epoca dei fatti, svolgeva la professione di avvocato, essendo iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina, è costituito dalle accuse del collaborante Grasso, le cui dichiarazioni venivano ritenute credibili e attendibili, sulla base di una corretta valutazione dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nel paragrafo 1.2 (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, cit.), cui si deve ulteriormente rinviare, che la Corte di appello di Messina applicava correttamente.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Biagio Grasso, del resto, assumevano un ruolo centrale rispetto al compendio probatorio acquisito nel presente procedimento, atteso che il proponente, prima della sua apertura alla collaborazione, avvenuta nel 2017, era diventato uno degli uomini di fiducia di Vincenzo Romeo, dal quale veniva coinvolto nella pianificazione delle operazioni imprenditoriali funzionali a consentire l'infiltrazione del tessuto produttivo peloritano del clan Romeo-Santapaola.

Secondo il Giudice di appello, sul rapporto di contiguità concorsuale tra Andrea Lo Castro e il clan Romeo-Santapaola, le dichiarazioni accusatorie di Biagio Grasso erano riscontrate dagli elementi probatori acquisiti in relazione ai

reati di cui ai capi 2 e 33, che dimostravano i rapporti, incontrovertiti, tra lo stesso proponente, il ricorrente e Vincenzo Romeo, con i quali l'imputato operava sinergicamente.

Attraverso questi rapporti, consolidatisi nel corso degli anni, Vincenzo Romeo, Biagio Grasso e Andrea Lo Castro, d'intesa con Carlo Borella, realizzavano l'intestazione fittizia di cui al capo 33 ed evitavano il fallimento di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., che avrebbero dovuto operare nei settori dell'edilizia, pubblica e privata, nell'area della Locride, grazie alle cointeressenze che la famiglia Romeo aveva in quel territorio. Sul punto, non si possono che richiamare le dichiarazioni rese dal collaborante Grasso, richiamate a pagina 48 della sentenza impugnata, in cui il proponente, a proposito dell'iniziativa finalizzata a consentire la gestione, mediante l'interposizione fittizia, di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., affermava: «L'iniziativa è un accordo che abbiamo fatto io, Borella, Vincenzo Romeo e Andrea Lo Castro [...]».

Appare, dunque, evidente che Andrea Lo Castro fosse coinvolto nelle dinamiche imprenditoriali della famiglia Romeo, come dimostra la sua partecipazione all'operazione imprenditoriale al capo 33, con un ruolo che prescinde dalla sua attività professionale, com'è dimostrato, oltre che dalle provalazioni di Biagio Grasso, dal tenore delle intercettazioni registrate nelle date del 3 marzo 2014, del 10 marzo 2014 e del 1° luglio 2014, rispettivamente citate nelle pagine 48, 49 e 55 della sentenza impugnata, nelle quali il ricorrente era personalmente coinvolto.

Il tenore univoco di tali captazioni, infatti, mostra come l'imputato avesse aspettative di guadagno sulla conclusione positiva dell'operazione di acquisizione societaria in questione, che non possono ritenersi coincidenti con la mera corresponsione degli onorari per l'attività professionale svolta, invocata dal suo difensore. Esemplare, da questo punto di vista, ci appare l'intercettazione registrata il 1° luglio 2014, in cui Lo Castro, colloquiando con Grasso, spiegava le ragioni del suo coinvolgimento nell'operazione finalizzata a consentire l'acquisizione di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., affermando: «Mi segui Biagio, quanto te lo spiego [...] io non [...] Carlo Borella non mi ha portato [...] Enzo Romeo mi ha portato [...] mi ha portato soldi e mi ha fatto guadagnare [...] ma non è un fatto di soldi [...]».

Né è dubitabile che Vincenzo Romeo fosse direttamente coinvolto nella gestione di questa operazione imprenditoriale, atteso che le intercettazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, facevano emergere che lo stesso Romeo, in più occasioni, si rivolgeva a Carlo Borella, al fine di condizionare le sue scelte imprenditoriali, facendogli pesare gli investimenti consistenti effettuati

dal clan Romeo-Santapaola, ammontanti, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, a somme di importo superiore a 1.000.000,00 di euro.

Il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, quindi, corroborava l'assunto accusatorio, relativo a un'intesa strategica consolidata tra Romeo e Grasso nel settore dell'edilizia pubblica, nella quale Lo Castro veniva coinvolto in conseguenza dei suoi rapporti professionali con gli stessi Grasso e Romeo. Tali elementi probatori, a loro volta, corroboravano il narrato di Grasso, che chiariva quale fosse il ruolo svolto da Lo Castro nella gestione degli interessi imprenditoriali della famiglia Romeo, nel cui contesto l'acquisizione di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a. - realizzata con il contributo decisivo dell'imputato - rappresentava un momento centrale per l'inquadramento del rapporto di contiguità esistente tra il ricorrente e la consorteria peloritana, correttamente prefigurato al capo 2.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

3.3. Deve ritenersi infondato il terzo motivo, con cui si sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, 533, 546, cod. proc. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, per non avere la Corte di appello di Messina dato esaustivo conto degli elementi probatori che consentivano di ritenere Lo Castro concorrente nell'intestazione fittizia di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., contestata al capo 33, a fronte dei dati circostanziali, incontrovertibili, che non consentivano di reputare dimostrato l'esercizio da parte dell'imputato di poteri gestionali, diretti o indiretti, sulle società in questione.

A sostegno di tali deduzioni difensive, si è evidenziato che la ricostruzione posta a fondamento del giudizio di colpevolezza censurato era smentita dalle emergenze probatorie, atteso che le operazioni che avrebbero comportato la gestione di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a. si erano concretizzate in un'epoca in cui Lo Castro non intratteneva alcun rapporto con Romeo e Grasso, dai quali veniva contattato soltanto nel 2014, per verificare la possibilità di estromettere Borella dall'accordo societario precedentemente intrapreso, al cui perfezionamento il ricorrente non aveva contribuito.

Occorre, in proposito, evidenziare che la vicenda criminosa descritta al capo 33 della rubrica trae origine dal fallimento di Demoter S.p.a. - dichiarato il 1° febbraio 2013 -, un complesso aziendale storicamente riconducibile alla famiglia Borella, la cui attività veniva proseguita mediante la costituzione da parte di Carlo Borella di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., nella cui gestione intervenivano Vincenzo Romeo e Biagio Grasso con il fondamentale apporto professionale di Andrea Lo Castro.

In questa cornice, si può ritenere un dato probatorio incontrovertito quello secondo cui Lo Castro – tramite Romeo, Grasso e Borella – veniva coinvolto nelle operazioni relative alla gestione di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., prestando un contributo che, ai presenti fini, deve reputarsi idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di responsabilità nei suoi confronti per la commissione del reato di cui all'art. 12-*quinqüies* d.l. n. 306 del 1992, così come contestato al capo 33.

Non è, dunque, dubitabile, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 3.2, che Vincenzo Romeo, Biagio Grasso, Carlo Borella e Andrea Lo Castro erano coinvolti personalmente nell'interposizione fittizia di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., rispetto alle quali svolgevano un'attività di finanziamento che è certamente idonea a consentire la formulazione di un giudizio di responsabilità nei suoi confronti per la commissione del reato di cui all'art. 12-*quinqüies* d.l., così come contestato al capo 33.

Tale dato circostanziale, del resto, emerge dalle dichiarazioni accusatorie del collaborante Biagio Grasso, le cui prodezze venivano richiamate a pagina 48 della sentenza impugnata, in cui a proposito del coinvolgimento di Romeo, Grasso, Borella e Lo Castro nell'operazione imprenditoriale in esame, affermava: «Abbiamo deciso di procedere, chiaramente c'è stato un lavoro precedente, perché io e Enzo Romeo nel frattempo siamo andati a parlare con tutti quanti i soggetti che c'erano in Calabria, io insieme a Carlo Borella c'eravamo incontrati con i direttori dei lavori, Andrea Lo Castro aveva parlato con un suo contatto [...] che a sua volta aveva parlato con i funzionari [...] della provincia di Reggio Calabria, insomma è stato fatto tutto un lavoro preventivo che poi ci ha convinti ad accedere [...] a fare l'operazione».

Nella stessa direzione probatoria, si muovono le captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, cui ci si è riferiti nel paragrafo 3.2, dalle quali si evinceva che, dopo il fallimento di Demoter S.p.a., le operazioni finalizzate all'acquisizione di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a. costituivano il frutto di un'accurata pianificazione, che coinvolgeva Biagio Grasso, Andrea Lo Castro, Vincenzo Romeo e Carlo Borella. Queste captazioni, peraltro, assumono un rilievo altamente dimostrativo dell'ipotesi accusatoria, anche alla luce del contesto ambientale nel quale venivano registrate, dovendosi evidenziare che le intercettazioni erano eseguite tra il marzo e il luglio del 2014, negli uffici di XP Immobiliare S.r.l. e nello studio legale di Lo Castro.

Non è, per altro verso, possibile reinterpretare le richiamate captazioni, in linea con quanto preteso dalla difesa del ricorrente, non essendo una tale operazione di ermeneutica processuale consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati nei paragrafi 1.1 e 1.1.1, ai quali occorre rinviare

ulteriormente (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.).

Il compendio probatorio, pertanto, consentiva di ritenere dimostrato che Biagio Grasso, Andrea Lo Castro e Vincenzo Romeo finanziavano Carlo Borella allo scopo di permettergli di gestire Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., che, in quel momento, pativano una condizione di grave sofferenza imprenditoriale in conseguenza del fallimento di Demoter s.p.a., alla quale le due società erano collegate.

A sua volta, Carlo Borella si impegnava a consentire a Biagio Grasso e Vincenzo Romeo di gestire, attraverso i due enti societari, le loro attività imprenditoriali nell'area della Locride, dove la famiglia Romeo, forte dei suoi rapporti consolidati con le consorterie *'ndranghetistiche* presenti sul territorio, avrebbe potuto operare senza incontrare opposizioni, criminali e aziendali, di sorta.

Deve, pertanto, ritenersi dimostrato l'assunto probatorio recepito nella sentenza impugnata, secondo cui Vincenzo Romeo, Biagio Grasso, Andrea Lo Castro e Carlo Borella operavano sinergicamente, gestendo le società di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., che erano state costituite per consentire alla famiglia Borella la prosecuzione della sua attività imprenditoriale, nel settore dell'edilizia, pubblica e privata, dopo la crisi economica che aveva portato alla dichiarazione di fallimento di Demoter S.p.a.

3.3.1. A fronte del coinvolgimento imprenditoriale, incontrovertito, di Vincenzo Romeo, corrispondeva l'atteggiamento di sottomissione di Biagio Grasso, Carlo Borella e Andrea Lo Castro, che apparivano pienamente consapevoli di asservire gli interessi economici dello stesso Romeo, che operava quale socio occulto, nel perseguimento dei suoi obiettivi di interferenza con il tessuto produttivo, realizzati attraverso i soggetti coinvolti nella gestione di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a.

Occorre, in proposito, ribadire che gli esiti delle attività d'indagine consentivano di accertare un'intestazione fittizia finalizzata ad assicurare alla famiglia Romeo il controllo Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., attraverso un'operazione imprenditoriale che coinvolgeva Romeo, Grasso, Borella e Lo Castro.

Ne discende che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito, tenuto conto della condizione di sudditanza assunta da Grasso, Borella e Lo Castro nei confronti di Romeo, appare rispettoso delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà

aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto» (Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Castaldo, Rv. 250561 - 01; si vedano in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, Calabrese, Rv. 274793 - 01; Sez. 2, n. 6939 del 26/01/2011, Melodia, Rv. 249457 - 01; Sez. 5, n. 5541 del 15/01/2009, Corsini, Rv. 243163 - 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che il reato di cui all'art. 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992 è una fattispecie a forma libera, comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o di altre utilità, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale e il controllo dei cespiti mafiosi. Ne consegue che, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, la connotazione essenziale del delitto di cui si controverte è la consapevole determinazione, in qualsiasi forma realizzata, di una situazione di difformità tra la titolarità formale - riconducibile agli amministratori di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a. - e la titolarità di fatto di un determinato patrimonio, qualificata dal perseguimento delle finalità fraudolente descritte dalla disposizione normativa in esame (tra le altre, Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016, Bifulco, Rv. 268631 - 01; Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265904 - 01; Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv. 258343 - 01; Sez. 2, n. 2244 dell'11/12/2013, dep. 2014, Bernal Diaz, Rv. 259423 - 01; Sez. 1, n. 4309 del 15/10/2003, Fiorisi, Rv. 226607 - 01).

Né possono rilevare, ai presenti fini, le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificava il coinvolgimento concorsuale nelle operazioni imprenditoriali controverse di Andrea Lo Castro, alle quali si è fatto impropriamente riferimento nell'atto di impugnazione in esame.

Non può, in proposito, non rilevarsi che, secondo quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 12-*quinquies* del decreto-legge n. 306 del 1992, è «la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli apporti diversi da quelli meramente finanziari [...], in quanto non suscettibili di divenire oggetto di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla realizzazione dell'altrui condotta di intestazione fraudolenta» (Sez. 3, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423 - 01).

3.3.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.

3.4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il quarto motivo, con cui il ricorrente ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, 533, 546, cod. proc. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, conseguenti al fatto che la Corte territoriale non aveva dato adeguato conto degli elementi probatori che consentivano di affermare la natura fittizia della compravendita all'esito della quale il ricorrente trasferiva a Gianluca Romeo l'unità immobiliare di cui al capo 39, pur essendo il bene in questione nella disponibilità materiale del suo titolare.

Osserva il Collegio che l'acquisto da parte di Andrea Lo Castro di un immobile, ubicato a Messina, in Via Salita Fosse, all'interno del complesso residenziale Nuovo Parnaso, effettuato con contratto di compravendita stipulato con Nuova Parnaso S.r.l., rientrava nel più vasto ambito degli obiettivi di elusione ablatoria perseguiti da Vincenzo Romeo; quest'ultimo, infatti, corrispondeva le somme occorrenti per acquistare l'immobile, che veniva successivamente trasferito al fratello, Gianluca Romeo, pienamente consapevole delle finalità elusive perseguite.

Si consideri, in proposito, che il compendio probatorio impone di ritenere dimostrato che il 18 maggio 2016, presso lo studio del notaio Maria Flora Puglisi, la società Nuova Parnaso S.r.l. vendeva ad Andrea Lo Castro l'immobile controverso per l'importo di 153.600,00 euro, che venivano corrisposti contestualmente al perfezionamento della compravendita.

Nella stessa data e presso lo stesso professionista, l'immobile, con una separata compravendita, veniva rivenduto a Gianluca Romeo, il fratello di Vincenzo Romeo, per l'importo di 150.000,00 euro; anche in questo caso, l'importo versato per l'acquisto veniva pagato contestualmente alla stipula del contratto.

A conferma di questa ricostruzione dei fatti di reato, a pagina 51 della sentenza impugnata, si richiamava l'intercettazione registrata il 21 gennaio 2015 tra Andrea Lo Castro e Vincenzo Romeo, dalla quale si evinceva che il ricorrente gestiva l'operazione immobiliare controversa nell'esclusivo interesse di Vincenzo Romeo. Il tenore della conversazione, del resto, non è equivocabile, atteso che, in quell'occasione, Romeo si informava con l'imputato delle conseguenze che gli sarebbero potute derivate dalle indagini in corso di svolgimento nei confronti di Antonino Giordani – il titolare di Nuovo Parnaso S.r.l. – apprese da notizie di stampa, rivelando il suo atteggiamento di proprietario del bene.



Ricostruita in questi termini la sequenza attraverso cui si perfezionava l'acquisto dell'immobile, risultano evidenti le finalità di elusione ablatoria perseguite con gli atti di compravendita stipulati contestualmente il 18 maggio 2016, delle quali costituisce la conferma decisiva la circostanza che il bene era nella disponibilità di Romeo fin dall'inizio del 2013, senza alcun titolo giuridico che la legittimasse.

D'altra parte, se l'operazione immobiliare fosse stata connotata da intenti leciti, non si comprenderebbe la necessità di ricorrere a diversi tre intestatari fittizi, il cui unico scopo, all'evidenza, era quello di evitare l'intestazione formale del bene all'effettivo proprietario, Vincenzo Romeo, che temeva l'ablazione dell'immobile, per effetto dell'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.

Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Messina, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 52 della sentenza impugnata, nel ribadire la riconducibilità a Vincenzo Romeo dell'operazione immobiliare gestita da Andrea Lo Castro, evidenziava che quest'ultimo «è soggetto uso a gestire in forma sempre sotterranea i propri investimenti e ad avere intestata ricchezza nella misura minima possibile, proprio per incombente rischio di una azione di prevenzione patrimoniale a suo carico [...]».

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Messina, dunque, appare conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, che, ai fini della configurazione del reato contestato al capo 39, ritiene decisiva la concretizzazione degli obiettivi di elusione ablatoria perseguiti, rispetto ai quali la sequenza negoziale attraverso cui la condotta illecita si è perfezionata assume un rilievo secondario, dovendosi ribadire, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 3.3.1, che la fattispecie in esame «integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.» (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.

3.5. Deve ritenersi infondato il quinto motivo, con cui si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, 192, commi 3, 4, 533, 546 cod. proc. pen., 43 110, 416-bis cod. pen., rappresentandosi che la decisione in esame non

aveva dato opportuno conto della configurazione del reato di cui al capo 2, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione di contiguità concorsuale attribuita a Lo Castro e le fonti di prova acquisite, che apparivano contraddittorie, sia sotto il profilo del contributo causale fornito al clan Romeo-Santapaola sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Si deduceva, in proposito, che la contestazione elevata ad Andrea Lo Castro al capo 2 non considerava che i rapporti intrattenuti con Vincenzo Romeo e Biagio Grasso erano di natura esclusivamente professionale, come dimostrato dalle, pur decisive, allegazioni difensive, con cui la Corte territoriale non si era confrontata.

L'infondatezza della doglianza discende dalla ricostruzione dei reati contestati a Lo Castro ai capi 33 e 39 effettuata nei paragrafi 3.2, 3.3 e 3.3.1, che hanno consentito di accertare la natura dei rapporti di contiguità esistenti tra l'imputato e il clan Romeo-Santapaola. Tali rapporti consolidati, che si protraevano nell'arco temporale compreso tra il 2013 e il 2015, traevano origine dai legami esistenti tra il ricorrente e Vincenzo Romeo, descritti dal collaborante Biagio Grasso e corroborati dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari.

Nella cornice probatoria descritta nei paragrafi 3.2, 3.3 e 3.3.1 la Corte di merito compiva una verifica giurisdizionale nei confronti di Lo Castro rispettosa delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui il concorrente esterno di un'associazione mafiosa è «il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'*affectio societatis* [...], fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione [...] e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 236584 - 01).

Non può, in proposito, non rilevarsi che, con tale arresto, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente ribadito la legittimità della figura del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, ma l'ha vincolata allo statuto della causalità, rendendosi conto delle difficoltà di accertamento «dell'effettivo nesso condizionalistico tra la condotta stessa e la realizzazione del fatto di reato, come storicamente verificatosi, *hic et nunc*, con tutte le sue caratteristiche essenziali, soprattutto laddove questo rivesta dimensione plurisoggettiva e natura associativa». Naturalmente, trattandosi di un accertamento processuale che svolge una funzione di carattere selettivo delle condotte penalmente

rilevanti, è necessario che il contributo atipico sia considerato effettivamente idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, escludendone la rilevanza laddove si riveli «ininfluente o addirittura controproducente per la verifica dell'evento lesivo» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.).

Quello che, pertanto, assume rilievo, ai fini della valutazione dell'atteggiamento dell'esponente del mondo professionale e imprenditoriale con cui il sodalizio mafioso, di volta in volta, si rapporta, è la valutazione della sua adesione al progetto di controllo illecito del territorio – certamente riscontrabile nell'atteggiamento di Lo Castro, che appare omogeneo rispetto alle strategie di interferenza con il tessuto produttivo perseguite dal clan Romeo-Santapaola –, per il quale è indispensabile che il dolo del concorrente esterno «investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, cit.).

Tale approccio interpretativo, da ultimo, è stato ribadito dalla Suprema Corte, che, intervenendo ancora una volta sul tema dei rapporti di contiguità tra esponenti del mondo delle professioni e consorterie mafiose, ha affermato che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta del soggetto «che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno» (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455 - 01)».

Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica, il recente intervento della giurisprudenza di legittimità, che, occupandosi del ruolo di consigliere privilegiato di una consorteria mafiosa di un professionista, ha affermato che «integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso» (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01).

Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Messina, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 55 della sentenza impugnata, a proposito del ruolo di

contiguità concorsuale di Andrea Lo Castro, affermava: «Quella del Lo Castro potrebbe pertanto in termini semplici, ma efficaci, definirsi come la posizione di quei professionisti che stringono con gruppi criminali una salda intesa collaborativa a fini di profitto economico, intesa che lascia ad essi ampi margini di autonomia gestionale, tanto è vero che restano sostanzialmente liberi di recedere da questi rapporti, ad esempio quando i rischi si fanno corposi, senza quelle conseguenze che per un partecipe si legano alla rottura della fiducia e della lealtà interna». E ancora: «Solo questo genere di professionista è pronò ai voleri del cliente e disposto a varcare senza remora alcuna le linee, anche deontologiche, dell'agire professionale che altrimenti porrebbe invocare ad ogni piè sospinto».

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quinto motivo di ricorso.

3.6. Deve ritenersi infondato anche il sesto motivo, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, 533, 546 cod. proc. pen., 416-*bis*.1 cod. pen., per non avere la decisione in esame esplicitato le ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata a Lo Castro al capo 33, non essendosi dimostrato che la condotta illecita dell'imputato, quand'anche si ritenesse provata, fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività della consorceria peloritana.

L'infondatezza della censura difensiva discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nei paragrafi 3.2, 3.3, 3.3.1 e 3.5, che consente di ritenere dimostrata l'aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 cod. pen., risultando l'attività delittuosa contestata al capo 33, posta in essere da Andrea Lo Castro in stretto collegamento con l'operatività della consorceria mafiosa egemonizzata dalla famiglia Romeo, con cui il ricorrente, quale concorrente esterno, operava sinergicamente.

Le condotte poste in essere da Lo Castro, dunque, appaiono inscindibilmente collegate alla sfera di operatività del clan Romeo-Santapaola, con il quale il ricorrente interagiva forte dei suoi rapporti privilegiati con i vertici della consorceria messinese, rappresentati da Vincenzo Romeo, personalmente interessato alle operazioni finalizzate ad acquisire la gestione Brick S.r.l. e Cubo S.p.a.

Né è dubitabile che l'intera operazione imprenditoriale fosse finalizzata a consentire al clan Romeo-Santapaola di infiltrarsi nel tessuto produttivo, dovendosi ritenere dimostrato – alla luce delle dichiarazioni accusatorie di Biagio Grasso – che Carlo Borella, in cambio del finanziamento ricevuto, si impegnava a

consentire a Vincenzo Romeo di gestire, insieme allo stesso Grasso, i suoi interessi imprenditoriali nell'area della Locride, attraverso Brick S.r.l. e Cubo S.p.a.; gestione che la famiglia Romeo intendeva realizzare in quell'area territoriale forte dei suoi rapporti, consolidati nel tempo, con le cosche *'ndranghetistiche*.

I comportamenti posti in essere da Andrea Lo Castro, dunque, costituiscono un elemento certamente idoneo a fare ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, risultando l'attività posta in essere dal ricorrente funzionalmente collegata alle strategie di controllo illecito del tessuto produttivo perseguite dal clan Romeo-Santapaola, che aveva pianificato l'operazione imprenditoriale di cui al capo 33 della rubrica, con il contributo fondamentale del ricorrente. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218 - 01; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, Rv. 242686 - 01; Sez. 6, n. 294 del 08/11/2007, dep. 2008, Volpe, Rv. 238399 - 01).

Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto, che si attaglia perfettamente alla condotta di Lo Castro, tenuto conto dei suoi rapporti con Romeo, secondo cui: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez. 5, n. 4037 del 22/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 2588868 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 52505 del 20/12/2017, dep. 2018, Lamanna, Rv. 276150 - 01; Sez. 5, n. 28648

del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267300 - 01; Sez. 6, n. 19300 del 11/02/2008, Caliendo, Rv. 239556 - 01).

Non sussistono, infine, questioni ermeneutiche riguardanti la compatibilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 con la formulazione dell'art. 416-*bis*.1 cod. pen., così come introdotto dall'art. 5 d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha lasciato immutati gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale in esame, essendo, in proposito, sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui sussiste «continuità normativa tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, abrogata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e la disposizione contenuta nell'art. 416-*bis*.1, comma primo, cod. pen.» (Sez. 1, n. 39542 del 10/04/2018, Di Natale, Rv. 273863 - 01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del sesto motivo di ricorso.

3.7. Deve, infine, ritenersi inammissibile il settimo motivo, con cui si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 111 Cost., 125, 533, 546, cod. proc. pen., 62-*bis* cod. pen., 12-*quinq*ues d.l. n. 306 del 1992, risultando la decisione in esame priva di un percorso argomentativo che desse esaustivo conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore del ricorrente, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e dell'effettivo disvalore delle condotte illecite di cui ai capi 2, 33 e 39 della rubrica.

Osserva il Collegio che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad Andrea Lo Castro, su cui i Giudici di merito convergevano, risulta avvalorata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Messina, che si soffermava correttamente sull'elevato disvalore delle ipotesi delittuose contestate al ricorrente ai capi 2, 33 e 39 della rubrica, sul quale ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi precedenti.

Ne discende che, tenuto conto della posizione di Andrea Lo Castro, dell'elevato disvalore dei fatti di reato ascrittigli e del ruolo di concorsuale esterno svolto dal ricorrente in senso al clan Romeo-Santapaola, la Corte territoriale compiva una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., alla luce della quale, quantificava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, operando una significativa riduzione rispetto al giudizio di primo grado, in nove anni di reclusione.

Il giudizio sul disvalore dei reati ascritti a Lo Castro ai capi 2, 33 e 39, come detto, è sovrapponibile a quello compiuto dal Tribunale di Messina, in cui, con un

percorso argomentativo congruo, esplicitato a pagina 477 della sentenza di primo grado, si evidenziava: «Affermata la penale responsabilità degli imputati per come sopra argomentato e passando al relativo trattamento sanzionatorio, va [...] osservato come nessuno degli imputati sia meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità degli addebiti ed all'inquadramento della maggioranza di essi nell'ambito di un contesto di criminalità organizzata di stampo mafioso».

Si consideri ulteriormente che le circostanze attenuanti generiche, così come prefigurate dall'art. 62-*bis* cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione processuale dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a Lo Castro delle attenuanti generiche - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, Rv. 222351 - 01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200 - 01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che si attaglia perfettamente alla posizione di Andrea Lo Castro, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da

irrogare in concreto» (Sez. F, n. 12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267 - 01).

Queste ragioni inducono a ribadire l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso.

3.8. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere infondato l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato Andrea Lo Castro.

4. Deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato Alfonso Resciniti, a mezzo dell'avv. Erminio Cioffi Squitieri, articolato in un unico motivo.

Con questa doglianza il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 648 cod. pen., conseguente al fatto che la Corte di appello di Messina non aveva dato adeguato conto della configurazione del reato contestato al ricorrente al capo 47, che era stata affermata in contrasto con le emergenze probatorie, che non consentivano di ritenere che le ventuno schede per il gioco *online* sequestrate il 18 aprile 2015 fossero di provenienza furtiva, non essendo tale dato circostanziale evincibile dal semplice possesso dei beni controversi.

Si deduceva, al contempo, che non era stato individuato il reato presupposto al quale era collegata la ricettazione contestata ad Alfonso Resciniti al capo 47 della rubrica, su cui la Corte territoriale, a fronte delle specifiche censure difensive, si era soffermata in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie.

Osserva, in proposito, il Collegio che il ricorso di Resciniti postula una rivalutazione del merito della vicenda criminosa, che è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura motivazionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso di specie, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445 - 01; Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 160569 - 01).

La Corte di appello di Messina, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 18 aprile 2015 dai Carabinieri della Stazione di Tremestieri, che nella loro consistenza materiale sono incontrovertibili e non contestati dal ricorrente, era univocamente orientato in senso sfavorevole a Resciniti. Le schede alterate,

infatti, venivano trovate dai militari operanti all'interno del cofano posteriore dell'autovettura Peugeot, targata EL060MH, che, al momento del controllo di polizia di cui si discute, era condotta dal ricorrente, il quale, arrestato il veicolo, esibiva la patente di guida di Guido La Vista, che, in quell'occasione, si trovava al suo fianco.

A queste considerazioni deve aggiungersi che il giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente, al contrario di quanto affermato dal suo difensore, non veniva espresso sulla base del solo controllo di polizia eseguito il 18 aprile 2015, atteso che tali elementi investigativi venivano correlati ai contatti telefonici intercorsi tra l'imputato e Vincenzo Romeo, registrati nel corso delle indagini preliminari, che comprovavano le finalità illecite connesse alla detenzione delle schede sequestrate; di queste schede, al momento del controllo di polizia, alcune risultavano prive dei codici identificativi, altre presentavano i codici cancellati o non leggibili.

In questa cornice, appaiono condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di merito, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 467 della sentenza impugnata, individuata, quale reato presupposto, una frode informatica, evidenziava che doveva «ritenersi pienamente provata la responsabilità dello Resciniti in ordine alla condotta di ricettazione, detenendo egli consapevolmente schede gioco prive d'identificativi, dispositivi sicuramente destinati ad alterare il funzionamento degli apparecchi, non consentendo il loro collegamento con la rete [...]».

La ricettazione contestata a Resciniti, quindi, deve ritenersi collegata a una frode informatica, che presuppone «la sostituzione della scheda autentica di apparecchi elettronici per il gioco di intrattenimento [...] con l'introduzione di una scheda "clonata", così da impedire la comunicazione all'Amministrazione finanziaria dei dati delle giocate effettive, comportando tale operazione l'attivazione di un diverso programma mediante alterazione del funzionamento del sistema informatico dell'apparecchio» (Sez. 2, n. 47302 del 14/09/2021, Scordino, Rv. 282466 - 01).

Prive di rilievo, inoltre, appaiono le censure difensive relative all'eccessiva sinteticità della motivazione della decisione impugnata, dovendosi evidenziare che i provvedimenti decisori sottostanti, con riferimento all'ipotesi di reato contestata all'imputato al capo 47, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che – sulla base dell'orientamento ermeneutico, da tempo, consolidato – la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa

di Resciniti allo scopo di evidenziarne l'incongruità argomentativa. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamare il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 10613 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116 - 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire conclusivamente l'inammissibilità dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato Alfonso Resciniti.

5. Deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dall'imputato Guido La Vista, a mezzo dell'avv. Annalisa Califano, che veniva articolato in tre censure difensive.

5.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere l'imputato concorrente di Resciniti nella commissione del reato di cui al capo 47, trovandosi l'imputato a bordo dell'autovettura controllata il 18 aprile 2015 senza essere coinvolto nella detenzione delle ventuno schede per il gioco *online* sottoposte a sequestro.

Osserva il Collegio che la Corte di appello di Messina, sulla scorta di un percorso argomentativo ineccepibile, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nel corso del controllo di polizia al quale Guido La Vista veniva sottoposto il 18 aprile 2015 dai Carabinieri della Stazione di Tremestieri, su cui ci si è soffermati nel paragrafo precedente, al quale si rinvia, era univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, con riferimento al reato ascritto al capo 47.

La sequenza con cui si svolgeva il controllo di polizia in questione, infatti, smentiva l'assunto difensivo, atteso che Resciniti, dopo essere stato fermato, essendo sprovvisto di patente di guida, forniva ai Carabinieri le generalità di La Vista, che si trovava accanto a lui, con il quale, evidentemente, era d'accordo.

Ne consegue che, accordatosi repentinamente con il complice, Resciniti forniva agli investigatori la patente di guida B, che era stata rilasciata a La Vista dalla Prefettura di Salerno e che lo stesso gli consegnava, nel contesto di un'azione concordata, rapidamente ma preventivamente.

Non si possono, pertanto, non ribadire che le conclusioni alle quali giungeva la Corte di merito in ordine al coinvolgimento concorsuale di La Vista nel reato di cui al capo 47, che appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza di legittimità secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, Tagliatela, Rv. 282295 - 01; Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, Puoti, Rv. 242849 - 01; Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008, Maccioni, Rv. 238647 - 01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

5.2. Dall'inammissibilità del primo motivo discende l'inammissibilità della successiva doglianza, con cui si è dedotta la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di appello di Messina dato esauritivo conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione del reato di cui al capo 48, ex art. 496 cod. pen., pur essendo incontrovertito che La Vista aveva reso le dichiarazioni contestate durante un controllo di polizia e non nel contesto di un atto pubblico.

Non può, in proposito, non rilevarsi che le modalità con cui veniva eseguito il controllo di polizia che, il 18 aprile 2015, permetteva ai Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo di accertare i reati di cui ai capi 47 e 48 non consentiva la riqualificazione della seconda delle due fattispecie ex art. 496 cod. pen.

Non v'è dubbio, infatti, che l'identificazione di Guido La Vista mediante la sua patente di guida B da parte dei Carabinieri di Tremestieri Etneo interveniva soltanto dopo che l'imputato consentiva ad Alfonso Resciniti di presentarsi sotto false generalità, utilizzando il suo documento di riconoscimento. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, esplicitato a pagina 85, in cui la Corte territoriale evidenziava che era «vero [...] che il La Vista è stato poi identificato mediante la patente di guida regolarmente detenuta, ma ciò dopo che aveva permesso al conducente del veicolo, Resciniti Alfonso, all'atto del fermo, questa operazione fraudolenta [...]».

Ricostruiti in questi termini gli accadimenti criminosi, non era possibile riquilibrare la fattispecie ascritta a La Vista al capo 48 ai sensi dell'art. 496 cod. pen., dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra «il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni – in assenza di altri mezzi di identificazione – rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.» (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, M., Rv. 262658 - 01).

Le considerazioni esposte ragioni impongono di ribadire inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

5.3. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo, con cui si è denunciato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rappresentandosi che la decisione censurata non aveva esplicitato le ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente e non permettevano il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., che si imponeva alla luce dell'erronea qualificazione del reato di cui al capo 48 e del modesto disvalore delle condotte illecite contestate a Guido La Vista.

Osserva il Collegio che il giudizio dosimetrico formulato nei confronti di La Vista è avvalorato dalle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati ai capi 47 e 48 della rubrica, che impongono di escludere che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dal suo difensore di fiducia.

Queste conclusioni traevano origine da una verifica, immune da censure, che teneva conto della gravità delle vicende delittuose sottoposte al vaglio della

Corte territoriale e del contesto criminale nel quale venivano commesse le ipotesi delittuose in esame, così come accertate dai Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo il 18 aprile 2015, che, a loro volta, andavano correlate all'incontroso rapporto tra Resciniti e la famiglia Romeo, attestato dalle captazioni registrate nel corso delle indagini preliminari.

Ne discende che, tenuto conto della posizione di La Vista e del disvalore dei reati di cui ai capi ai capi 47 e 48, nella sentenza impugnata veniva compiuta una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., che impongono di ribadire la congruità del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente.

Tale percorso argomentativo, al contempo, deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata nell'interesse di Guido La Vista, non potendosi ipotizzare, alla luce delle connotazioni dei reati di cui ai capi 47 e 48, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-*bis* cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-*bis* cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso.

5.4. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti inducono conclusivamente a ritenere inammissibile l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato Guido La Vista.

6. Deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dall'imputato Raffaele Cucinotta, a mezzo dell'avv. Salvatore Silvestro, articolato in cinque censure difensive, che venivano integrate dai motivi nuovi presentati nell'interesse del ricorrente l'8 aprile 2023.

6.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, così come integrato dai motivi nuovi presentati l'8 aprile 2023, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192, 533 cod. proc. pen., 110, 318 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato

ascritto a Raffaele Cucinotta al capo 5 della rubrica, non risultando dimostrata, alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, l'esistenza di rapporti tra l'imputato, Biagio Grasso e Vincenzo Romeo, finalizzati ad agevolare XP Immobiliare S.r.l. nella realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci.

Secondo la difesa del ricorrente, il giudizio di colpevolezza formulato per il reato di cui al capo 5 della rubrica trae origine da un'erronea ricostruzione del ruolo svolto da Raffaele Cucinotta nelle attività finalizzate alla realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci, portate avanti da Vincenzo Romeo e Biagio Grasso, essendo pacifico che l'imputato non era coinvolto nella gestione del progetto urbanistico e si era limitato a fornire dei consigli, di natura esclusivamente tecnica, per consentire la buona riuscita dell'operazione immobiliare, senza esercitare alcuna pressione nei confronti dei dipendenti pubblici impegnati nel procedimento amministrativo.

Osserva, in proposito, il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze probatorie, che consentono di ritenere dimostrato che Biagio Grasso e Vincenzo Romeo, tramite Stefano Barbera, avvicinavano Raffaele Cucinotta, all'epoca dei fatti dirigente dell'Ufficio urbanistica del Comune di Messina, allo scopo di condizionare il procedimento amministrativo relativo alla realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci, che doveva essere costruito nel Villaggio Aldisio di Messina.

L'avvicinamento di Cucinotta era finalizzato a consentire la cessione di una parte degli alloggi che dovevano essere realizzati da XP Immobiliare S.r.l. al Comune di Messina, anche se rispetto alla realizzazione del progetto urbanistico portato avanti da Romeo e Grasso non si acquisiva la prova del coinvolgimento del ricorrente nelle attività turbative contestate al capo 4, per le quali l'imputato veniva assolto.

Tuttavia, pur non potendosi affermare il coinvolgimento del ricorrente nelle attività turbative di cui al capo 4, deve ritenersi dimostrato che Raffaele Cucinotta, in cambio del suo interessamento all'andamento amministrativo del progetto urbanistico, riceveva diverse elargizioni da parte di Vincenzo Romeo e Biagio Grasso, che, tra l'altro, conferivano a un soggetto vicino al ricorrente - l'ingegnere Cosimo Polizzi - alcuni incarichi professionali. Questo dato circostanziale, del resto, non è contestabile, atteso che lo stesso Polizzi, sentito all'udienza del 27 aprile 2020, celebrata davanti al Tribunale di Messina, ammetteva di avere conosciuto Biagio Grasso, tra il marzo e l'aprile del 2014, con il quale intratteneva rapporti professionali.

D'altra parte, è incontroverso che Raffaele Cucinotta, nel contesto dei suoi rapporti con Vincenzo Romeo e Biagio Grasso, non solo si attivava nella sua

veste professionale qualificata, ma interveniva presso alcuni colleghi d'ufficio, tra cui l'architetto Salvatore Parlato, allo scopo di condizionare l'andamento amministrativo del progetto relativo alla realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci.

Si muovono, in particolare, in questa direzione probatoria le dichiarazioni rese da Biagio Grasso, le cui accuse nei confronti di Raffaele Cucinotta venivano ritenute credibili e attendibili, sulla base di una corretta valutazione dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 1.2 (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.), cui si deve rinviare ulteriormente, che la Corte di appello di Messina applicava correttamente.

Si muovono, inoltre, nella stessa direzione probatoria le intercettazioni registrate le intercettazioni registrate nelle date del 19 giugno 2014, del 12 agosto 2014 e del 15 settembre 2014, citate nelle pagine 65 e 66 della sentenza impugnata, che coinvolgevano personalmente Raffaele Cucinotta, che confermavano che Vincenzo Romeo era il *dominus* dell'operazione immobiliare nella cui gestione veniva coinvolto il ricorrente.

Si tratta, del resto, di captazioni che rendono univoco l'asservimento di Cucinotta agli interessi economici di Romeo, tanto è vero che, nella captazione registrata il 19 giugno 2014, Romeo riferiva senza riserve al suo interlocutore di avere disposto l'assunzione del fidanzato della figlia del ricorrente, chiamato con il soprannome di "compasso", in modo da ricambiare l'imputato per l'atteggiamento di disponibilità mostrata nei suoi confronti. Basti, in proposito, richiamare il passaggio della captazione richiamata, in cui Romeo riferiva di avere assunto il fidanzato della figlia di Cucinotta, chiamato con il citato soprannome, affermando: «Compasso si è comportato bene [...] gli ho detto almeno pure se noi dobbiamo restare senza soldi almeno 1000 euro al mese si devono dare».

Né è possibile reinterpretare le richiamate captazioni, nella direzione invocata nell'atto di impugnazione in esame, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, si propone un'operazione di ermeneutica non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati nei paragrafi 1.1 e 1.1.1, ai quali si deve rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.).

Non è, dunque, dubitabile che Cucinotta, in cambio del suo interessamento all'andamento del progetto relativo alla realizzazione del Parco delle Felci, otteneva una serie, stabile e non occasionale, di vantaggi economici, asservendo la sua funzione agli interessi della famiglia Romeo e spendendosi con modalità riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. Su queste connotazioni di

stabilità la Corte territoriale si soffermava in termini ineccepibili, esaminando i rapporti, di natura professionale ed extraprofessionale, che caratterizzavano la frequentazione del ricorrente con Romeo e con Grasso, che risultavano accomunati da convergenti interessi economici.

In questa, univoca, cornice probatoria, appare corretta la qualificazione delle condotte illecite di Raffaele Cucinotta ex art. 318 cod. pen., dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen.» (Sez. 6, n. 49226 del 25 settembre 2014, Chisso, Rv. 261352 - 01).

Occorre, quindi, ribadire, in linea con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello di Messina sulla condizione di asservimento istituzionale di Cucinotta agli interessi economici della famiglia Romeo, che «lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. e non il più grave reato di corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio» (Sez. 6, n. 4486 dell'11 dicembre 2018, dep. 2019, Palozzi, Rv. 261352 - 01).

Non possono, pertanto, non condividersi le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Messina, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 66 della sentenza impugnata, nel confermare la necessità di riqualificare le condotte illecite ascritte a Raffaele Cucinotta al capo 5, ai sensi dell'art. 318 cod. pen., evidenziava che la «questione della ricezione di denaro ed altre utilità in stretta connessione al suo interessamento presso l'ufficio Urbanistica per "seguire" numerose pratiche di interesse del sodalizio Romeo-Grasso è pacifica». Non v'è dubbio, infatti, che «una serie minuta, ma cospicua di favori economici abbia investito il Cucinetta per il suo "spendersi" in vario modo a favore degli interessi di Grasso e Romeo nell'ambito del settore edilizia del Comune di Messina».

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

6.2. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, con cui si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192, 210, 533 cod. proc. pen., 110 e 318 cod. pen., rappresentandosi che la Corte di merito non aveva dato adeguato

conto della configurazione del reato ascritto al ricorrente al capo 5, rispetto alla quale le dichiarazioni accusatorie di Biagio Grasso, palesemente inattendibili, erano inidonee alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato.

Si tratta, come detto, di una doglianza prospettata in correlazione con il primo motivo di ricorso, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 6.1, al quale occorre rinviare preliminarmente per la compiuta disamina delle ragioni che impongono di ritenere inammissibile le censure difensive sulla configurazione del reato di cui al capo 5.

Non può, in ogni caso, non ribadirsi che le dichiarazioni accusatorie rese da Biagio Grasso a proposito dell'interessamento di Raffaele Cucinotta alla realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci, venivano ritenute credibili e attendibili, sulla base di una corretta valutazione dei parametri ermeneutici applicabili alle provalazioni dei collaboratori di giustizia (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).

Le provalazioni di Biagio Grasso, del resto, non venivano valutate isolatamente, ma in correlazione agli ulteriori elementi probatori, tra i quali si attribuiva un rilievo corroborativo pregnante alle intercettazioni registrate nelle date del 19 giugno 2014, del 12 agosto 2014 e del 15 settembre 2014, sulle quali ci si è già riferiti nel paragrafo 6.1, che coinvolgevano personalmente Raffaele Cucinotta, che, in più occasioni, si mostrava interessato alla realizzazione dell'operazione immobiliare in questione, ricevendo, in cambio del suo interessamento, cospicue elargizioni.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

6.3. Deve ritenersi inammissibile il terzo motivo, con cui si sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192, 533 cod. proc. pen., 318, 346-*bis* cod. pen., per non avere la decisione censurata dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione del reato di cui al capo 5 della rubrica, pur essendo incontroverso che la condotta illecita di Raffaele Cucinotta, quand'anche si ritenesse dimostrata, era riconducibile alla fattispecie del traffico di influenze, non ricoprendo l'imputato, all'epoca dei fatti, alcun incarico nel settore del Comune di Messina coinvolto dalla realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci.

Osserva il Collegio che la riconducibilità della condotta illecita di Raffaele Cucinotta alla fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. discende dalle modalità con cui il ricorrente veniva coinvolto da Vincenzo Romeo e Biagio Grasso

nell'operazione immobiliare finalizzata alla realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci.

Le emergenze probatorie, infatti, facevano emergere che l'imputato, tramite Vincenzo Romeo, otteneva diversi vantaggi economici, che imponevano di ritenerlo stabilmente asservito agli interessi della famiglia Romeo. Ne consegue che Cucinotta, in conseguenza del suo interessamento nella realizzazione dell'operazione immobiliare controversa, otteneva una pluralità di benefici economici, che, seppure occasionali, rivelavano il suo atteggiamento di asservimento istituzionale agli interessi economici di Romeo, non limitati alla sola realizzazione del Parco delle Felci, che imponeva di ricondurre il suo comportamento alla fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen. (Sez. 6, n. 49226 del 25 settembre 2014, Chisso, cit.).

Queste connotazioni comportamentali, al contempo, impedivano di ricondurre la condotta di Cucinotta alla fattispecie di cui all'art. 346-*bis* cod. pen., atteso che nel traffico di influenze, la mediazione può essere sanzionata soltanto se l'accordo tra il privato committente e il mediatore – in questo caso rappresentati, da una parte, da Romeo e Grasso, dall'altra, dal ricorrente – è finalizzata alla commissione di un illecito idoneo a produrre vantaggi indebiti alla prima delle due parti, non assumendo, di per sé solo, rilievo il mero utilizzo di una relazione personale tra i due soggetti. Non assumeva, dunque, rilievo la prospettazione di Cucinotta ai suoi interlocutori di rapporti privilegiati con i responsabili del settore pubblico coinvolto dalla realizzazione del complesso residenziale Parco delle Felci, quanto, piuttosto, l'asservimento delle funzioni pubbliche dell'imputato agli interessi imprenditoriali dei suoi interlocutori, *latu sensu* intesi.

Né potrebbe essere diversamente, atteso che il nucleo di anti giuridicità della fattispecie dell'art. 346-*bis* cod. pen., che si applica in via sussidiaria rispetto alle ipotesi corruttive, non deve essere individuato nello sfruttamento, reale o prospettato, di relazioni con il pubblico agente – che costituisce il mezzo attraverso cui il trafficante riesce a farsi consegnare o a farsi promettere dal privato committente la dazione indebita –, ma in tutte quelle forme di mediazione che abbiano come finalità l'influenza illecita sullo svolgimento dell'attività amministrativa. Del resto, l'art. 346-*bis* cod. pen., nella sua vecchia formulazione, pone sullo stesso piano la mediazione finalizzata alla corruzione del pubblico agente e la mediazione illecita, rendendo evidente che, anche per questa seconda forma di traffico di influenze, l'anti giuridicità del comportamento si incentra necessariamente sull'elemento finalistico, che deve essere connotato da illiceità.

Ne discende che l'incriminazione del traffico di influenze è motivata dall'esigenza di colpire le condotte prodromiche a comportamenti corruttivi – certamente riscontrabili nell'atteggiamento di asservimento istituzionale di Cucinotta nei confronti di Grasso e Romeo –, allo scopo di impedirne la consumazione, atteso che laddove il denaro o il vantaggio patrimoniale viene conferito per remunerare il pubblico agente, che compie o dovrà compiere un atto contrario ai suoi doveri, saranno applicabili le sanzioni in materia di corruzione, come emerge dalla clausola di sussidiarietà con cui si apre l'art. 346-*bis* cod. pen. (tra le altre, Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 27955 - 01; Sez. 6, n. 51124 del 19/06/2019, Duccoli, Rv. 277659 - 01; Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, dep. 2017, Rigano, Rv. 269736 - 01; Sez. 6, n. 29789 del 27/06/2013, Angeleri, Rv. 255618 - 01; Sez. 6, n. 11808 del 11/02/2013, Colosimo, Rv. 254442 - 01).

Nel caso di specie, pertanto, non può farsi applicazione della fattispecie prevista dall'art. 346-*bis* cod. pen., che si concretizza solo quando l'intermediario prezzolato agisce per turbare il corretto svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione – sfruttando le sue relazioni privilegiate con il destinatario della pressione – e non quando l'agente è un pubblico dipendente che si pone in una condizione di asservimento, funzionale a consentire a soggetti privati il perseguimento dei propri obiettivi, ricevendo, in cambio della sua disponibilità denaro o altre utilità; condotte, queste ultime, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 318 cod. pen., che si attagliano perfettamente al comportamento di Cucinotta, che, come detto, asserviva le sue funzioni pubbliche agli interessi imprenditoriali della famiglia Romeo, *latu sensu* intesi.

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso.

6.4. Deve ritenersi inammissibile il quarto motivo, così come integrato dai motivi nuovi presentati l'8 aprile 2023, con cui si è lamentata la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 533 cod. proc. pen., 357, 361, 318 cod. pen., evidenziandosi che la Corte di appello di Messina non aveva esplicitato le ragioni che non consentivano di ritenere prescritto il reato di cui al capo 5 della rubrica, contestato nella vecchia formulazione della fattispecie ascritta a Raffaele Cucinotta, pur essendo incontrovertito che i rapporti tra il ricorrente e Biagio Grasso si erano definitivamente interrotti nel novembre 2014.

Ne discendeva che, sebbene le condotte illecite contestate a Raffaele Cucinotta al capo 5 si erano protratte fino al luglio 2014, la Corte di merito peloritana non aveva tenuto del fatto che, al momento della pronuncia della

sentenza di appello, emessa il 30 maggio 2022, il termine massimo di prescrizione era interamente decorso.

Osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle risultanze processuali, atteso che il reato di cui al capo 5, ascritto a Raffaele Cucinotta ex art. 318 cod. pen., nella vecchia formulazione precedente l'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, risulta contestato fino al settembre del 2015, sulla scorta delle emergenze probatorie, che imponevano di ritenere che i rapporti di asservimento istituzionale del ricorrente agli interessi imprenditoriali, intesi in senso ampio, di Biagio Grasso e Vincenzo Romeo si erano protratti fino a tale arco temporale.

La contestazione elevata a Raffaele Cucinotta al capo 5, del resto, appare rispettosa degli esiti degli accertamenti investigativi condotti nei confronti dell'imputato dal Comando provinciale dei Carabinieri di Messina tra il 2014 e il 2015, che davano origine all'operazione di polizia denominata Beta, che devono ritenersi pacificamente riconducibili al settembre del 2015, rendendo destituite di fondamento le deduzioni difensive.

Queste conclusioni appaiono ulteriormente corroborate dalle dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante Biagio Grasso – che si apriva alla collaborazione con la giustizia nel 2017, dopo essere stato arrestato nel presente procedimento penale –, non contestate, sul punto, dalla difesa del ricorrente, che impongono di ritenere corretta la contestazione dell'arco temporale fino al quale si protraevano le condotte di asservimento dell'imputato, individuato nel settembre del 2015, sanzionata ex art. 318 cod. pen. Le provalazioni di Grasso, infatti, imponevano di ritenere che Cucinotta asserviva le sue funzioni pubbliche agli interessi imprenditoriali della famiglia Romeo, intesi in senso ampio e non limitati alla sola realizzazione del Palco delle Felci, in linea con l'epoca di contestazione del reato di cui al capo 5, correttamente individuata nel settembre del 2015.

D'altra parte, il compendio probatorio impone di ritenere provato che fino al settembre del 2015, Vincenzo Romeo aveva continuato a intrattenere rapporti costanti con Raffaele Cucinotta, funzionali a tutelare i suoi interessi imprenditoriali, sia personalmente, sia tramite Biagio Grasso, sia tramite Cosimo Polizzi, che, come detto, aveva ottenuto alcuni incarichi professionali grazie all'intervento del ricorrente e che costituiva un interlocutore privilegiato della famiglia Romeo.

La prosecuzione di tali rapporti, del resto, costituisce un dato processuale incontrovertibile, tanto è vero che il 18 marzo 2015 veniva intercettata una conversazione tra Biagio Grasso e Cosimo Polizzi, richiamata a pagina 264 della sentenza di primo grado, preceduta da una captazione registrata tra lo stesso Grasso e Raffaele Cucinotta. In questo contesto, i rapporti di asservimento

istituzionale di Cucinotta appaiono in tutta la loro evidenza, atteso che Grasso si rivolgeva al suo interlocutore con toni perentori, affermando: «Che siccome pago e quando pago, il servizio bisogna darmelo».

Ne discende che la prescrizione del reato di cui al capo 5 risulta maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, deliberata dalla Corte di appello di Messina il 29 aprile 2022, rendendo, a fronte dell'inammissibilità pronunciata per i motivi del ricorso in esame, inammissibile la declaratoria di intervenuta prescrizione richiesta dal ricorrente. Sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui: «La prescrizione dei reati maturata nel corso del giudizio di legittimità è rilevabile a condizione che il ricorso, almeno in parte, sia ammissibile e sempre che non risulti dagli atti la prova evidente che il fatto non sussiste, non è stato commesso dall'imputato o non costituisce reato» (Sez. 6, n. 32872 del 04/07/2011, Agulli, Rv. 250907 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 1, n. 15524 del 06/03/2018, Cicinato, Rv. 272613 - 01; Sez. 5, n. 11946 del 08/02/2005, Radosavljevic, Rv. 231709 - 01; Sez. 6, n. 11155 del 28/10/1997, Di Cosola, Rv. 209170 - 01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso.

6.5. Parimenti inammissibile deve ritenersi il quinto motivo, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame esplicitato adeguatamente le ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato a Cucinotta e non permettevano il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, primo comma, cod. pen., che si imponeva alla luce alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e del loro modesto disvalore.

Osserva il Collegio che la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, primo comma, cod. pen. risulta avvalorata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Messina, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato contestato al ricorrente al capo 5, ex art. 318 cod. pen., escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata dal suo difensore.

Queste conclusioni traevano origine da una verifica giurisdizionale, immune da censure, che teneva conto della obiettiva gravità della vicenda criminosa sottoposta al vaglio della Corte territoriale e del contesto nel quale veniva commessa l'ipotesi delittuosa di cui al capo 5 della rubrica, che dimostrava

l'esistenza di un rapporto di asservimento istituzionale tra Raffaele Cucinotta, Biagio Grasso e Vincenzo Romeo, che imponeva di escludere il modesto disvalore della sua condotta, escluso dalla serie «minuta, ma cospicua di favori economici [...]», ricevuti dal ricorrente, sui quali ci si è soffermati nel paragrafo 6.1, cui si deve rinviare.

Ne discende che, tenuto conto della posizione di Cucinotta e dell'elevato disvalore del delitto di cui al capo 5, nella sentenza impugnata veniva compiuta una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., che impone di ribadire la congruità del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, quantificato, a seguito della riqualificazione operata dalla Corte di merito, in due anni di reclusione, che rappresentano una soglia inferiore al massimo edittale previsto per la fattispecie in esame.

Non residuavano, pertanto, spazi ermeneutici per ritenere applicabile a Raffaele Cucinotta l'attenuante di cui all'art. 323-*bis*, primo comma, cod. pen., che postulava la lieve entità delle condotte illecite ascritte, incompatibile con le connotazioni, oggettive e soggettive, dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale, sui quali, come detto, la Corte di appello di Messina effettuava una rivalutazione dosimetrica oggettivamente favorevole al ricorrente, tenuto conto dell'elevato disvalore della condotta corruttiva contestata all'imputato al capo 5.

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso.

6.6. Deve, infine, ritenersi inammissibile il sesto motivo, con cui si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, opponendosi che la Corte di merito non aveva dato adeguato conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore di Raffaele Cucinotta, che si imponeva alla luce del modesto disvalore della condotta illecita ascrittagli al capo 5 della rubrica, reso evidente dalla rivisitazione complessiva degli accadimenti criminosi effettuata nel giudizio di appello.

Le ragioni che impongono di ritenere inammissibile la doglianza in esame discendono dall'elevato disvalore della condotta illecita posta in essere da Raffaele Cucinotta e dal rapporto di asservimento istituzionale manifestato dal ricorrente nei confronti della famiglia Romeo, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 6.5, cui si deve rinviare, per la ricognizione delle ragioni che impongono di respingere la censura difensiva, anche alla luce della rivalutazione dosimetrica oggettivamente favorevole al ricorrente effettuata dalla Corte di appello di Messina, per effetto della riqualificazione della fattispecie di cui al capo 5, ai sensi dell'art. 318 cod. pen.

Si consideri, in ogni caso, con specifico riferimento alla posizione processuale di Raffaele Cucinotta, che le attenuanti generiche di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato, in linea con le conclusioni, confermate sul punto, alle quali giungeva il Tribunale di Messina e con la giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo 3.7, alla quale si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del sesto motivo di ricorso.

6.7. Le considerazioni esposte inducono conclusivamente a ritenere inammissibile l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato Raffaele Cucinotta, così come integrato dai motivi nuovi presentati nell'interesse del ricorrente l'8 aprile 2023.

7. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto da Carlo Borella, a mezzo degli avvocati Alberto Gullino e Isabella Barone, articolato in quattro censure difensive.

7.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 604, commi 1, 8, 521, 522, 598 cod. proc. pen., 110 cod. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato di cui al capo 33 della rubrica, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente nell'intestazione fittizia di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a. e le attività gestionali effettivamente svolte dall'imputato in tali contesti imprenditoriali.

Osserva il Collegio, in linea con quanto si è già affermato nei paragrafi 3.3 e 3.3.1, nell'esaminare la posizione di Andrea Lo Castro, cui si deve rinviare preliminarmente, che si può ritenere un dato probatorio incontrovertibile quello secondo cui Vincenzo Romeo e Biagio Grasso, attraverso il coinvolgimento di Carlo Borella, erano coinvolti nell'acquisizione di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., esercitando poteri gestori che, ai presenti fini, devono ritenersi idonei a consentire la formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente per la commissione del reato contestato al capo 33 della rubrica, ai

sensi degli artt. 110 cod. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991.

All'esercizio, incontroverso, di questi poteri gestionali diretti da parte di Vincenzo Romeo e, per il suo tramite, da Biagio Grasso, corrispondeva l'atteggiamento, parimenti incontroverso, di sottomissione di Carlo Borella e dei professionisti coinvolti nell'operazione imprenditoriale in esame, come Andrea Lo Castro. Tale atteggiamento di sudditanza imprenditoriale, su cui ci si è soffermati diffusamente nei paragrafi 3.3 e 3.3.1, cui si deve rinviare, rendeva evidente che i soggetti coinvolti nella gestione di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a. - tra cui lo stesso Borella - erano pienamente consapevoli di operare allo scopo di asservire economicamente gli interessi della famiglia Romeo, che rappresentava il vero *dominus* dell'operazione societaria, finalizzata al perseguimento dei suoi obiettivi di interferenza con il tessuto produttivo, siciliano e calabrese, realizzata attraverso la sua rete consortile.

Non può, in proposito, non ribadirsi che costituisce un dato probatorio incontroverso quello secondo cui l'iniziativa imprenditoriale di cui si discute traeva impulso da Biagio Grasso, Andrea Lo Castro e Vincenzo Romeo, che, d'intesa tra loro e con Carlo Borella, finanziavano occultamente Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., che, in quel momento, pativano una condizione di grave sofferenza economica per effetto della crisi imprenditoriale irreversibile in cui versava Demoter S.p.a., a seguito del suo fallimento. In cambio di tale cospicuo finanziamento, Borella avrebbe dovuto consentire a Grasso e Romeo di gestire le loro attività economiche nell'area della Locride, dove il secondo dei due, forte dei suoi rapporti con le fazioni *'ndranghetistiche* presenti sul territorio, che gli derivavano dalla sua affiliazione al clan Romeo-Santapaola, avrebbe potuto operare, senza incontrare resistenze di sorta.

Né tale assunto processuale è dubitabile, essendo dimostrato dagli esiti delle intercettazioni, attivate nel marzo del 2014, da cui si evince l'intento di Borella di utilizzare l'apporto finanziario ricevuto per sostenere Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., grazie all'intesa con Grasso, Romeo e Lo Castro, che avrebbe impedito la chiusura delle due imprese, che appariva inevitabile dopo il fallimento di Demoter S.p.a. e la crisi di liquidità nella quale versava il gruppo imprenditoriale riconducibile alla famiglia Borella.

Questo dato probatorio, del resto, sulla base delle acquisizioni probatorie richiamate nei paragrafi 3.3 e 3.3.1 - rappresentate dalle dichiarazioni accusatorie rese da Biagio Grasso e dalle intercettazioni registrate nei confronti dello stesso collaborante e di Andrea Lo Castro - emergeva anche da una captazione, registrata il 12 settembre 2014, che coinvolgeva personalmente Carlo Borella. Da tale intercettazione, infatti, si traeva ulteriore conferma del

fatto che, dopo il fallimento di Demoter S.p.a., il finanziamento di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a. costituiva il frutto di un'accurata pianificazione, che coinvolgeva Biagio Grasso, Andrea Lo Castro, Vincenzo Romeo e Carlo Borella; pianificazione, che, a sua volta, costituiva un passaggio propedeutico di un più ampio progetto criminale, rappresentato dall'infiltrazione della famiglia Romeo nel tessuto produttivo della Locride.

Si consideri, in proposito, che dalla captazione registrata il 12 settembre 2014 tra Vincenzo Romeo, Biagio Grasso e Carlo Borella, citata nelle pagine 100 e 101 della sentenza di primo grado, emergeva che l'obiettivo principale dell'operazione imprenditoriale collegata all'intestazione fittizia di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., così come contestata al capo 33, era rappresentato dall'intento della famiglia Romeo di infiltrarsi nel settore dell'edilizia, pubblica e privata, della Locride, dove avrebbe potuto agire indisturbata, forte dei suoi legami storici con i vertici locali della criminalità *'ndranghetistica*.

Esemplare, sotto questo profilo, è il passaggio della captazione in esame in cui Vincenzo Romeo, rivolgendosi a Carlo Borella, afferma «Carlo [...] io non è che posso fare [...] per dire [...] che perdo la faccia e gli faccio perdere la faccia alla mia famiglia! Perché purtroppo quando io sono andato là, ci sono andato che loro sanno con chi vanno a parlare [...] non è che io [...] per dire [...] i trenta, i quaranta, i cinquanta mila euro posso fare cattiva figura e manco per un milione di euro posso fare cattiva figura [...] cerco di mantenere gli equilibri [...] quando loro avevano necessità di parlare con te perché Spadaro si era comportato malissimo telefonicamente e te l'ha scaricata a te, io che cosa gli ho detto [...] che sei in Africa non c'è [...] ha problema [...]».

Né è possibile reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti di Borella, nella direzione prospettata, pur pregevolmente, dai suoi difensori, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, si tende a proporre un'operazione di ermeneutica processuale che non è consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati nei paragrafi 1.1 e 1.1.1, ai quali occorre rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.).

Non può, dunque, dubitarsi, alla luce degli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito, che l'intestazione fittizia di cui al capo 33 della rubrica veniva realizzata da Carlo Borella sulla base dell'accordo intervenuto tra il ricorrente Vincenzo Romeo, Biagio Grasso e Andrea Lo Castro, che consentiva di pianificare l'intera operazione economica, finalizzata a consentire il salvataggio di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., allo scopo di utilizzare tali imprese in attività imprenditoriali della famiglia Romeo, con il contributo pienamente consapevole del ricorrente, che era il principale beneficiario del finanziamento ricevuto. I protagonisti

dell'accordo finalizzato a consentire il finanziamento e il conseguente salvataggio di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., infatti, operavano con la consapevole determinazione di realizzare una situazione di difformità tra la titolarità formale meramente apparente e la titolarità di fatto dei due complessi aziendali, che si accompagna agli obiettivi di elusione ablatoria perseguiti congiuntamente da Romeo, Grasso, Lo Castro e Borella.

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Messina, pertanto, tenuto conto della condizione di subordinazione imprenditoriale assunta da Carlo Borella nei confronti di Vincenzo Romeo e dei suoi interlocutori - Biagio Grasso e Andrea Lo Castro - appare pienamente rispettoso delle emergenze probatorie acquisite nei giudizi di merito. Il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, al contempo, appare conforme alla giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, secondo cui risponde del reato di cui all'art. 12-*quinqies* legge n. 356 del 1992 il soggetto che «per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale» (Sez. 1, n. 43049 del 15/10/2003, Fiorisi, Rv. 226607 - 01).

Occorre, dunque, ribadire, in linea con quanto si è affermato nei paragrafi 3.3 e 3.3.1, cui si deve rinviare ulteriormente, che la Corte di appello di Messina, pur sottoponendo a una complessiva rivisitazione la vicenda criminosa in esame, valutava correttamente l'apporto fornito da Carlo Borella alla realizzazione dei comportamenti elusivi ascritti al capo 33 della rubrica, che rispondevano a un progetto criminoso accuratamente pianificato e realizzato con il contributo di Vincenzo Romeo, Biagio Grasso e Andrea Lo Castro, con i quali il ricorrente agiva in una prospettiva sinergica, resa evidente dagli elementi probatori che si sono richiamati.

Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Messina, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 59 della sentenza impugnata, evidenziava: «La strada che Grasso, Lo Castro e Romeo prospettano al Borella nel 2013 su Brick-Cubo è quella dell'accettazione di un investimento occulto di capitali e della promessa di "gestione" dei rapporti con le cosche mafiose della Locride, che allenteranno le loro pretese estorsive in modo utile a tirare fuori dai guai quelle due società nelle quali era confluita la ricchezza della Demoter che non era stato più possibile sottrarre al fallimento».

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

7.2. Dall'infondatezza del primo motivo discende l'infondatezza del secondo motivo, con cui si sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 604, commi 1, 8, 521, 522, 598 cod. proc. pen., 110 cod. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991, per non avere la Corte di appello di Messina dato esauritivo conto degli elementi probatori idonei a ritenere Carlo Borella concorrente nell'intestazione fittizia di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., a fronte dei dati circostanziali, incontrovertibili, che imponevano di ritenere il ricorrente collegato a Vincenzo Romeo e Biagio Grasso da rapporti di natura esclusivamente imprenditoriale.

Secondo la difesa del ricorrente, il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di Carlo Borella era il frutto di un'erronea ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati al capo 33, atteso che le emergenze probatorie avevano evidenziato che l'intento del ricorrente era esclusivamente quello di preservare Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., evitando che il fallimento di Demoter S.p.a. potesse coinvolgere le due società. Senza considerare, per altro verso, che la decisione impugnata non aveva correttamente delineato il *tempus commissi delicti*, atteso che la messa a disposizione dei due enti societari in favore di Romeo e Grasso si sarebbe verificata nel 2013, a distanza di oltre un anno dal completamento dell'intera operazione economica, conclusasi nel settembre del 2014.

Si tratta di una doglianza che è prospettata in termini assimilabili al primo motivo di ricorso, su cui ci si è già diffusamente soffermati nel paragrafo 7.1, al quale occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle censure difensive che vi sono sottese, di cui si deve ribadire l'infondatezza, alla luce degli elementi probatori, pienamente convergenti, che si sono richiamati in tale ambito espositivo.

Non può, invero, non rilevarsi, in linea con quanto si è affermato nel paragrafo 7.1, che l'intesa illegale intervenuta tra Vincenzo Romeo, Biagio Grasso, Andrea Lo Castro e Carlo Borella, finalizzata a pianificare il salvataggio di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a. e il successivo impiego nelle attività imprenditoriali della famiglia Romeo, deve ritenersi incontrovertibile, traendo conferma dalle dichiarazioni accusatorie rese da Biagio Grasso, che venivano ritenute credibili e attendibili, sulla base di una corretta valutazione dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 1.2, cui si deve rinviare ulteriormente, correttamente applicati dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).

Le provalazioni di Biagio Grasso inoltre venivano correlate agli ulteriori elementi probatori, tra i quali si attribuiva un rilievo corroborativo decisivo alle

intercettazioni registrate nel corso delle indagini preliminari, cui ci si è già riferiti nell'esaminare la posizione del coimputato Andrea Lo Castro, che coinvolgevano lo stesso propalante e Vincenzo Romeo, fornendo una decisiva corroborazione alla ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati a Borella al capo 33. Tra queste captazioni, a scopo meramente ricognitivo di quanto si sta affermando ci si deve limitare a richiamare gli esiti delle intercettazioni registrate nelle date del 3 marzo 2014, del 10 marzo 2014, del 1° luglio 2014 e del 12 settembre 2014, alle quali ci si è già riferiti nei paragrafi 3.2, 3.3, 3.3.1 e 7.1.

7.2.1. Non coglie, al contempo, nel segno la correlata censura difensiva, secondo cui la Corte di merito non aveva correttamente individuato il *tempus commissi delicti* dell'ipotesi delittuosa di cui al capo 33, trascurando di considerare che la messa a disposizione dei due enti societari in favore di Romeo e Grasso si era verificata nel 2013, a distanza di oltre un anno dal completamento dell'intera operazione economica, conclusasi nel settembre del 2014.

Deve, invero, rilevarsi che tale doglianza, pur elegantemente articolata, non tiene in debito conto la *ratio* che sorregge la fattispecie ascritta a Carlo Borella al capo 33, che, connotandosi quale reato istantaneo con effetti permanenti a forma libera, non consente di prefigurare una parcellizzazione, comportamentale e temporale, della condotta illecita contestata. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui il delitto di cui all'art. 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, integra «un'ipotesi di reato a forma libera il cui tratto fondamentale è la consapevole determinazione di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione, istantaneo con effetti permanenti, la cui consumazione si individua al momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, non rilevando a tal fine il permanere della situazione antiggiuridica conseguente alla condotta criminosa» (Sez. 1, n. 14373 del 28/02/2013, Perdichizzi, Rv. 255405 - 01).

7.2.2. In questa, univoca, cornice probatoria, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Messina, che confermava il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di Carlo Borella nel processo di primo grado, per il reato ascrittogli al capo 33 della rubrica, nel rispetto della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che, in materia di concorso di persone, afferma: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera

adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

7.3. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il terzo motivo, con cui si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, rappresentandosi che la decisione in esame non aveva esplicitato le ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi dell'aggravante mafiosa contestata al capo 33 della rubrica, non essendosi dimostrato che la condotta illecita di Carlo Borella, quand'anche si ritenesse provata, fosse collegata, direttamente o indirettamente, alla sfera di operatività del clan Romeo-Santapaola di Messina.

Si deduceva, in proposito, che il riconoscimento circostanziale censurato era il frutto di un evidente travisamento del compendio probatorio acquisito nei confronti di Borella, atteso che tutti i collaboratori di giustizia esaminati nel giudizio di primo grado avevano evidenziato che il ricorrente era un imprenditore da tempo sottoposto a estorsione da parte della criminalità organizzata peloritana, delineando la figura di soggetto vittima delle pressioni estorsive mafiose, oggettivamente incompatibile con i presupposti applicativi dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

L'infondatezza della doglianza, pur sostenuta da pregevoli argomentazioni, discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata nei paragrafi 7.1 e 7.2, ai quali si deve rinviare, che consente di ritenere dimostrati gli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, risultando l'attività delittuosa contestata al capo 33 della rubrica posta in essere da Carlo Borella in stretto collegamento con l'operatività della consorterìa mafiosa egemonizzata da Vincenzo Romeo, con cui il ricorrente, attraverso il suo gruppo imprenditoriale, operava sinergicamente.

Non si può, in proposito, non ribadire che l'operazione imprenditoriale finalizzata a consentire il finanziamento e il conseguente salvataggio di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a. si fondava su un accordo sottostante, raggiunto tra Romeo,

Grasso e Borella, sulla base del quale il ricorrente avrebbe permesso alla famiglia Romeo di gestire le sue attività imprenditoriali nell'area della Locride, forte dei suoi rapporti strategici con le consorterie *'ndranghetistiche* presenti in quell'area territoriale.

In questa, incontrovertibile, cornice, a conferma della correttezza del riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in relazione alla fattispecie di reato contestata a Borella al capo 33 della rubrica, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, già citata nel paragrafo 3.6, nell'esaminare la posizione del coimputato Andrea Lo Castro, cui si deve rinviare (Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, cit.; Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, cit.; Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, cit.; Sez. 6, n. 294 del 08/11/2007, dep. 2008, Volpe, cit.).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del quarto motivo di ricorso.

7.4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo, con cui si è lamentata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62-*bis* cod. pen., 133, 163 cod. pen., per non avere la Corte di appello di Messina esplicitato le ragioni che consentivano di ritenere connotato da proporzionalità il trattamento sanzionatorio irrogato a Carlo Borella e non permettevano il riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce della circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi di cui al capo 33 e del disvalore modesto della condotta illecita del ricorrente, peraltro riconosciuto nella stessa sentenza di appello.

Osserva il Collegio che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a Carlo Borella risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte territoriale, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato contestato al ricorrente al capo 33, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12-*quinqies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata, peraltro già significativamente ridotto nel giudizio di appello, anche per effetto dell'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 3, venendo rideterminato in due anni e otto mesi di reclusione.

Queste conclusioni traevano origine da una verifica giurisdizionale ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore della vicenda criminosa sottoposta alla cognizione della Corte di merito e della reiterazione nel tempo di tali comportamenti illeciti, nel valutare i quali occorreva considerare

ulteriormente il collegamento diretto del ricorrente con Vincenzo Romeo, che rappresentava il vertice del sodalizio mafioso di cui al capo 1, nel cui contesto le condotte illecite in esame si concretizzavano. Non si può, in proposito, non ribadire che l'operazione imprenditoriale finalizzata a consentire il finanziamento e il salvataggio di Brick S.r.l. e Cubo S.p.a., secondo gli accordi intervenuti tra Romeo, Grasso, Lo Castro e Borella, avrebbe consentito alla famiglia Romeo di gestire le sue attività imprenditoriali nell'area della Locride, infiltrandosi nel tessuto produttivo di quell'area territoriale.

Si consideri, infine, con specifico riferimento alla posizione di Carlo Borella, che le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di merito, in linea con le conclusioni, confermate sul punto, alle quali giungeva il Tribunale di Messina e con la giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo 3.7, alla quale si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.).

Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo del ricorso in esame.

7.5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere infondato l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato Carlo Borella.

8. Deve ritenersi fondato il ricorso proposto da Gaetano Lombardo, a mezzo degli avvocati Salvatore Silvestro e Antonio Giacobello, articolato in quattro censure difensive.

8.1. La fondatezza dell'atto di impugnazione in esame discende dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso, nel quale devono ritenersi assorbite le residue censure difensive.

Con la doglianza oggetto di accoglimento, in particolare, si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192, 238-*bis* cod. proc. pen., rappresentandosi che la Corte di appello di Messina non aveva dato esaustivo conto del compendio probatorio acquisito, che si riteneva inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti di Gaetano Lombardo, quale concorrente nel reato contestato al capo 46, alla luce del fatto che, nell'omologo processo penale, l'imputato attraverso cui il ricorrente sarebbe stato coinvolto nell'intestazione

fittizia di Pro.Coimm S.r.l. – Vincenzo Romeo – era stato assolto dalla stessa ipotesi delittuosa, originariamente ascrittagli in concorso.

Occorre premettere che, con la pronuncia richiamata, Vincenzo Romeo, che era l'originario coindagato di Gaetano Lombardo, era stato assolto dal reato di cui al capo 46 della rubrica, sulla base di un compendio probatorio parzialmente sovrapponibile a quello oggetto di vaglio giurisdizionale, non comprendendo lo stesso le fonti di prova acquisite nei confronti del ricorrente nel presente procedimento.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che la condotta illecita posta in essere da Vincenzo Romeo è astrattamente sovrapponibile a quella oggetto di vaglio, risultando tale comportamento riconducibile a una medesima ipotesi di elusione delle disposizioni di legge vigenti in materia di misure di prevenzione patrimoniale, realizzata attraverso l'intestazione fittizia di Pro.Coimm S.r.l., che, nella fase delle indagini preliminari, era contestata in concorso a Gaetano Lombardo, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 12-*quinquies* d.l. n. 306 del 1992, 7 d.l. n. 152 del 1991; aggravante, quest'ultima, che veniva esclusa nel giudizio di appello.

In questa cornice, gli elementi di astratta sovrapponibilità dei due procedimenti sembrano emergere sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, atteso che i soggetti imputati nei due ambiti processuali, che, come detto, nella fase delle indagini preliminari erano coindagati per lo stesso reato, avrebbero eseguito l'attività elusiva in esame nel medesimo contesto criminale, egemonizzato dalla famiglia Romeo, nel quale il ricorrente era coinvolto tramite Biagio Grasso.

L'astratta sovrapponibilità delle condotte elusive di Lombardo e Romeo, quindi, non è controversa e assume un rilievo ancora più significativo alla luce dell'esito processuale contrapposto dei due procedimenti; sovrapponibilità, che, naturalmente, non esclude la possibilità che i soggetti giudicati nei due procedimenti, relativamente alla gestione di Pro.Coimm s.r.l., non fossero coinvolti nella medesima operazione economica e che, proprio in ragione di tale differenziazione, venissero giudicati con esiti antitetici.

Tale sovrapponibilità processuale, peraltro, appare ancora più evidente alla luce dell'acquisizione della sentenza definitiva emessa nei confronti di Vincenzo Romeo, ex art. 238-*bis* cod. proc. pen., che imponeva alla Corte di appello di Messina di tenere conto della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, in questi casi, la pronuncia acquisita «può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio,

in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi» (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517 - 01).

In tal senso, è opportuno precisare (anche alla stregua delle coordinate indicazioni di Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De Marco, Rv. 284130 - 01, e Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414 - 01) che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisorii, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendo ritenersi che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate; ciò, tuttavia, sempre con la puntualizzazione che le risultanze di tale precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-*bis* cit., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino.

A fronte di tali, irrisolte, discrasie processuali, la Corte territoriale, senza dare analiticamente conto delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzate le condotte elusive poste in essere dagli imputati dei due procedimenti, relativamente all'intestazione fittizia di Pro.Coimm s.r.l., nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 84 della sentenza impugnata, si limitava ad affermare assertivamente che non assumeva un rilievo decisivo «la circostanza che la Corte di appello con la sentenza Beta 1 abbia assolto Romeo dal reato di intestazione fittizia, pur essendovi prove specifiche di una intromissione anche del Romeo nella gestione, restando confermata l'illiceità dell'operazione».

La Corte di appello di Messina, pertanto, presupposta l'omogeneità dei comportamenti criminosi di Vincenzo Romeo e Gaetano Lombardo, peraltro attestata dall'origine comune dei due procedimenti nella fase delle indagini preliminari, non poteva limitarsi a richiamare, *sic et simpliciter*, l'autonomia dei due giudizi, ma avrebbe dovuto chiarire se, nel caso di specie, ci si trovava di fronte a una sovrapponibilità delle fonti di prova acquisite nei due ambiti processuali e se tale, eventuale, condizione esplicava i suoi effetti nei confronti dell'odierno ricorrente in questo processo.

Queste considerazioni impongono un nuovo intervento chiarificatore della Corte di appello di Messina, finalizzato a verificare se il comportamento asseritamente elusivo di Lombardo, tenuto conto degli elementi di astratta sovrapponibilità richiamati, possa essere ricondotto a un unico contesto

criminoso ovvero debba essere ricondotto a differenti ruoli, svolti in ambiti omogenei territorialmente ed eterogenei operativamente; il che consentirebbe di giustificare gli esiti antitetici ai quali si perveniva nei due giudizi, su cui, allo stato, la motivazione del provvedimento censurato non appare congrua, non chiarendo le ragioni delle contrapposte conclusioni, a fronte di un compendio probatorio originariamente unitario e, almeno astrattamente, connotato da omogeneità.

Nel compiere gli accertamenti demandati da questo Collegio, la Corte dovrà verificare se e in qual modo sia stata valutata la situazione di fatto oggetto dell'imputazione nei due contesti processuali, tenendo presente che per medesimo fatto deve intendersi quello risultante dai suoi elementi costitutivi, rappresentati dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità, rispetto ai quali non assumono un rilievo decisivo le modalità con cui vengono perseguiti gli obiettivi criminosi (secondo il concetto di corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - condotta, evento, nesso causale - e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, secondo quanto ha precisato, nell'ambito dell'accertamento del bis in idem Sez. U, n. 34655 del 28/96/2005, Donati, Rv. 231799 - 01); ciò, con la specificazione che il divieto di *bis in idem* preclude un secondo giudizio solo nei confronti della persona cui il giudicato si riferisce, e non dei concorrenti nel reato cui la sentenza irrevocabile non si riferisce (Sez. 4, n. 52376 del 08/11/2018, Massullo, Rv. 274432 - 01), laddove, nel presente contesto, opera il principio di diritto secondo cui l'assoluzione nei confronti di alcuni dei concorrenti nel reato per insussistenza del fatto, pur non essendo vincolante alla luce del principio del libero convincimento, tuttavia obbliga il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di ulteriore e diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione (Sez. 2, n. 17021 del 29/03/2022, Dori, Rv. 283117 - 01; Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015, Grancini, Rv. 264422 - 01, con la precisazione, in motivazione, che l'esigenza di specifici riferimenti motivazionali sussiste anche quando la condanna sia emessa all'esito di rito abbreviato e l'assoluzione sia stata pronunciata a conclusione di giudizio ordinario).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del secondo motivo di ricorso, con il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio, nei termini di cui in dispositivo.

8.2. Restano assorbite nella doglianza oggetto di accoglimento i residui motivi, con cui si censurava il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di

Gaetano Lombardo per il reato di cui al capo 46 – che si poneva in contrasto con il compendio probatorio, che imponeva di escludere il coinvolgimento dell'imputato nelle attività elusive contestate – e il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, che non si riteneva connotato da proporzionalità, anche alla luce della mancata riduzione di pena per il rito abbreviato condizionato, illegittimamente respinto.

Il vaglio di queste doglianze, invero, postula la risoluzione della questione della sovrapposibilità del compendio probatorio acquisito in questo procedimento e di quello posto a fondamento dell'assoluzione di Vincenzo Romeo, su cui si è formato il giudicato, sulla quale ci si è soffermati nel paragrafo precedente, che, a sua volta, è collegata alla questione dell'autonomia dei due giudizi nei quali si perveniva a esiti processuali contrapposti, affermata assertivamente nella decisione impugnata e censurata con il secondo motivo del ricorso in esame.

8.3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Gaetano Lombardo, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio nei termini di cui in dispositivo.

9. Deve, infine, ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato Michele Spina, a mezzo dell'avv. Pierfrancesco Continella, articolato in quattro censure difensive, che venivano integrate dalle memorie difensive presentate il 18 aprile 2023.

9.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse analiticamente conto delle ragioni che non consentivano l'accoglimento delle eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado, respinte dal Tribunale di Messina con le ordinanze deliberate nelle date del 12 febbraio 2019, del 22 febbraio 2019, del 13 giugno 2019, del 4 marzo 2020, del 17 aprile 2020, del 19 giugno 2020 e del 22 settembre 2020.

Osserva il Collegio che su ciascuna delle questioni proposte nel giudizio di primo grado, nell'interesse del ricorrente, la Corte di appello di Messina si soffermava correttamente, evidenziando, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 69 e 70 della sentenza impugnata, le ragioni che non consentivano l'accoglimento delle eccezioni, sopra citate, sollevate davanti al Tribunale di Messina, con le quali la difesa del ricorrente, pur esponendo con argomentazioni diffuse la doglianza, non si confrontava partitamente.

Ci si riferiva, in particolare, all'eccezione sulla nullità del giudizio immediato disposto nei confronti di soggetto sottoposto a misura cautelare a pagina 69; all'eccezione sul rilascio di copia di tutte le intercettazioni telefoniche e

ambientali attivate nel corso delle indagini preliminari nelle pagine 69 e 70; all'eccezione sulla richiesta di giudizio abbreviato condizionato a pagina 70; all'assenza di adeguata motivazione dei decreti di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di intercettazione a pagina 70; all'eccezione sulle modalità con cui venivano esaminati gli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano eseguito le operazioni di ascolto delle intercettazioni a pagina 70.

La difesa del ricorrente, per converso, si limitava a indicare l'omesso compimento del vaglio giurisdizionale richiesto, senza enucleare le patologie censurate con riferimento a ciascuna delle eccezioni sollevate davanti al Tribunale di Messina e le ragioni che imponevano di ritenere le singole questioni processuali, laddove fondate, in fatto o in diritto, idonee a disarticolare il percorso argomentativo attraverso cui si era giunti alla conferma del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di Michele Spina, limitatamente all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo 1 della rubrica, così come riqualificata nel giudizio di appello ex artt. 110 e 416-*bis* cod. pen.

Né tantomeno dall'atto di impugnazione proposto nell'interesse di Spina sono altrimenti evincibili i dati processuali indispensabili al vaglio giurisdizionale richiesto al Collegio, che conseguentemente deve ritenersi inammissibile per la mancanza di specificità della doglianza prospettata con riferimento alle ordinanze deliberate dal Tribunale di Messina nelle date del 12 febbraio 2019, del 22 febbraio 2019, del 13 giugno 2019, del 4 marzo 2020, del 17 aprile 2020, del 19 giugno 2020 e del 22 settembre 2020.

Si trascurava, in questo, modo di considerare che il giudice di legittimità non dispone del potere di effettuare l'acquisizione di atti funzionali alla risoluzione delle eccezioni difensive proposte nei giudizi di merito, salvo che, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento a Michele Spina, la loro esistenza non emerga dal fascicolo processuale o non sia evincibile *aliunde*.

Non può, in proposito, non rilevarsi che la difesa che deduca una patologia processuale nel giudizio di legittimità è gravata da un duplice onere probatorio, che nel caso di specie non risulta rispettato, dovendo dimostrare sia la ritualità dell'eccezione sollevata nel giudizio di merito, allegando gli atti con i quali il vizio veniva dedotto, sia l'idoneità del tema censorio a disarticolare il percorso argomentativo attraverso cui si era giunti al giudizio di colpevolezza oggetto di vaglio.

Questo duplice onere probatorio, dunque, doveva essere rispettato dalla difesa del ricorrente per ciascuna delle eccezioni sollevate davanti al Tribunale di Messina, non disponendo il giudice di legittimità del potere di effettuare l'acquisizione di atti funzionali alla risoluzione delle questioni sollevate e non emergendo né dal fascicolo processuale né *aliunde* la fondatezza delle doglianze

prospettate nell'interesse di Spina (tra le altre, Sez. 3, n. 49462 del 29/09/2022, R. 283992 - 01; Sez. 5, n. 19553 del 25/03/2014, Naso, Rv. 260404 - 01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108 - 01; Sez. 1, n. 26492 del 09/06/2009, Bellocco, Rv. 244039 - 01; Sez. 1, n. 41160 del 20/11/2002, Falcicchio, Rv. 222720 - 01).

D'altra parte, non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di deduzioni connotate da specificità e debitamente allegare, verificare se sussistano o meno cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto una siffatta pronuncia implica la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare in termini adeguati. Infatti, il potere del giudice di legittimità di rilevare, anche d'ufficio, le eventuali cause di nullità non comporta il dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a fondamento di tali patologie, essendo onere della parte processuale interessata offrirne una compiuta rappresentazione e una congrua dimostrazione nel ricorso.

Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, richiamare l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, secondo cui in tema di «ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.

9.2. Deve ritenersi infondato il secondo motivo, con cui si sono dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere utilizzabili le intercettazioni acquisite nei confronti di Michele Spina, che provenivano un diverso procedimento penale e non erano state acquisite ritualmente, sulla base della sola assunzione testimoniale degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano eseguito le operazioni di ascolto nel corso delle indagini preliminari.

Deve, in proposito, rilevarsi che priva di rilievo è la censura difensiva sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, conseguente alla loro provenienza da un diverso procedimento penale, dal quale transitavano in questo procedimento senza l'esperimento di un autonomo vaglio peritale, ritenuto indispensabile per valutare l'attendibilità dell'interpretazione delle captazioni fornita in tale ambito processuale.

Non può, in proposito, non rilevarsi che l'utilizzazione delle intercettazioni provenienti da un diverso procedimento penale soggiace al principio di diritto, che risulta pienamente rispettato nei confronti di Michele Spina, secondo cui qualora «l'intercettazione sia legittimamente autorizzata per uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili all'interno dello stesso procedimento anche per gli altri reati che emergano dall'attività di captazione, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un diverso procedimento, l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 26917 del 04/03/2016, Iodice, Rv. 267889 - 01).

Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, evidenziare che, in generale, i risultati delle intercettazioni disposte per un'ipotesi di reato rientrante tra quelle indicate dalla disposizione dell'art. 266 cod. proc. pen. «sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati che emergano dall'attività di captazione, ancorché per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite, purché tra il contenuto dell'originaria notizia di reato alla base dell'autorizzazione e quello dei reati per cui si procede separatamente vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, cosicché il relativo procedimento possa ritenersi non diverso rispetto al primo, ai sensi dell'art. 270, comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 45535 del 16/03/2016, Damiani, Rv. 268453 - 01).

A queste considerazioni deve aggiungersi che la difesa di Spina non poteva limitarsi a censurare, *sic et simpliciter*, l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni relative alla posizione del ricorrente, ma avrebbe dovuto indicare analiticamente le conseguenze concrete che ciascuna captazione aveva prodotto sulla posizione dell'imputato e sul giudizio di responsabilità che lo riguardava, correlando, al contempo, tale elementi probatori con le residue fonti di prova, con le quali non ci si confrontava analiticamente. Non si teneva, tra l'altro, conto delle dichiarazioni rese del collaboratore di giustizia Biagio Grasso, le cui accuse nei confronti del ricorrente costituivano il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato dalla Corte di appello di Messina nei confronti dell'imputato per il reato di cui al capo 1.

L'infondatezza della doglianza, dunque, discende dal fatto che la difesa del ricorrente tende a censurare, genericamente e indistintamente tutte le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari nei confronti dell'imputato Spina, senza indicare la valenza probatoria delle captazioni censurate, con la conseguenza che da una tale, generica e indistinta, richiesta processuale non può farsi discendere alcuna conseguenza sanzionatoria, che non può trovare copertura nemmeno nella previsione dell'art. 178, comma 1, lett. c),

cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 4, n. 57195 del 15/11/2017, Zekti, Rv. 271701-01; Sez. 6, n. 44006 del 06/06/2017, Cafiero, Rv. 271558 - 01; Sez. 5, n. 38409 del 12/04/2017, Almaviva, Rv. 271118 - 01; Sez. 6, n. 41362 del 11/07/2013, Drago, Rv. 257804 - 01; Sez. 3, n. 32950 del 27/05/2020, G., Rv. 248227 - 01).

9.2.1. Quanto alla correlata censura difensiva, secondo cui il Tribunale di Messina aveva incentrato il suo giudizio sul contenuto delle intercettazioni esclusivamente sulla base delle sole testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano proceduto all'ascolto delle captazioni, deve evidenziarsi che l'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali.

Si consideri, in proposito, che i verbalizzanti si limitavano a riferire delle modalità attraverso cui erano riusciti a collegare le singole intercettazioni ai soggetti ai quali i colloqui registrati venivano attribuiti, senza esprimersi sull'interpretazione del significato di tali elementi probatori, riservata al Tribunale di Messina. Sul punto, non si possono che richiamare le conclusioni alle quali perveniva la Corte di appello di Messina, che, a pagina 70 della sentenza impugnata, evidenziava che i «verbalizzanti potevano essere ascoltati anche per riferire come collegassero il contenuto delle intercettazioni ai dati in loro possesso, ferma l'autonomia del giudice nell'apprezzamento ed ancor prima il diritto al controesame della difesa».

Non è, in ogni caso, possibile reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti di Michele Spina, nella direzione, pur pregevole, invocata dal suo difensore, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, ci si limita a proporre un'operazione di ermeneutica processuale, involgente *quaestiones facti*, che non è consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati nei paragrafi 1.1 e 1.1.1, ai quali, ancora una volta, occorre rinviare (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.).

Non può, in ogni caso, non ribadirsi, in linea con la giurisprudenza da ultimo citata (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, cit.), che in «materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregori, Rv. 282337 - 01).

9.2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

9.3. Parimenti infondato deve ritenersi il terzo motivo, con cui si sono denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, evidenziandosi che la Corte di merito non aveva dato adeguato conto della configurazione del reato di cui al capo 1 – così come riqualificato ex artt. 110 e 416-*bis* cod. pen. –, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale insanabile tra la posizione di contiguità con il clan Santapaola-Romeo dell'imputato e l'attività imprenditoriale svolta dallo stesso, non risultando provata l'esistenza di un rapporto privilegiato tra il ricorrente e Vincenzo Romeo; incertezze probatorie, che quand'anche si ritenessero dimostrati i legami esistenti tra i due soggetti, imponevano l'ulteriore riqualificazione del delitto contestato ai sensi dell'art. 378 cod. pen.

Osserva il Collegio che le emergenze processuali smentiscono l'assunto da cui muove la difesa di Michele Spina nel censurare la motivazione della sentenza impugnata, dovendosi ribadire la stabilità dei rapporti di contiguità esistenti tra Michele Spina e la famiglia Romeo, su cui il collaboratore di giustizia Biagio Grasso si soffermava in termini condivisi dalla Corte di appello di Messina, nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 1.2, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).

Non possono, in proposito, non richiamarsi le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale, che, a pagina 75 della sentenza impugnata, nel ribadire l'univocità del compendio probatorio acquisito nei confronti di Michele Spina, evidenziava che le «vicissitudini della Primal [...] segnano la necessità per la stessa famiglia Romeo solo di recuperare gli investimenti effettuati, ma non segnano il venir meno di una "protezione" proseguita nel tempo assicurando sia un supporto economico nei momenti di difficoltà, sia tutela avverso quegli "incidenti" di percorso legati a possibili taglieggiamenti o contrasti con soggetti legati al crimine organizzato». Si tratta, a ben vedere, di dinamiche «che possono ben attagliarsi alla figura dell'imprenditore "colluso" e quindi ad una ipotesi di concorso "esterno", posto che si assiste alla condivisione degli interessi del Romeo e del suo gruppo, senza un pieno inserimento nella congrega criminale facente capo alla famiglia Romeo Santapaola».

Si accertava, in questo modo, la sussistenza di un rapporto di cointeressenza criminale fondato sulla reciprocità dei vantaggi ottenuti da Michele Spina e dal clan Romeo-Santapaola di Messina, che, relativamente alla sfera di operatività di Primal S.r.l., assumeva un rilievo obiettivamente sinallagmatico, in linea con quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: «In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, deve ritenersi "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura

organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità» (Sez. 3, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683 - 01; Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, Tallura, Rv. 248321 - 01; Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318-01).

Ne discende che le evidenze processuali, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, smentiscono che il contributo di Spina potesse essere ritenuto occasionale o comunque limitato allo svolgimento di singole operazioni economiche, imponendo la riqualificazione dell'ipotesi delittuosa di cui al capo 1 ex art. 378 cod. pen., che, al contrario, deve essere ricostruita in termini oggettivi, tenendo conto dell'articolazione del progetto di controllo del settore delle scommesse *online*, nel quale il ricorrente, attraverso la sua società, operava in sinergia con la famiglia Romeo.

Né, sul punto, sussistono oscillazioni ermeneutiche tali da potere comportare la riqualificazione dell'ipotesi delittuosa di cui al capo 1 della rubrica nella direzione prefigurata dalla difesa del ricorrente, ex art. 378 cod. pen. Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui risponde «di concorso esterno nel reato associativo e non di favoreggiamento personale, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto al singolo ad eludere le indagini, ma un contributo alla capacità operativa del sodalizio medesimo, alla sua conservazione ed alla realizzazione di future imprese criminali» (Sez. 1, n. 3756 del 07/11/2013, dep. 2014, Gioia, Rv. 258194 - 01).

Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che si attaglia perfettamente alla posizione processuale di Michele Spina, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si distingue dal reato di favoreggiamento personale, in quanto l'aiuto non solo è prestato ad uno o più partecipi mentre l'associazione è ancora in atto, ma è rivolto al singolo in quanto componente del gruppo criminale» (Sez. 2, n. 40375 del 17/09/2003, Mazzucco, Rv. 227367 - 01).

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.

9.4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo, con cui si sono lamentati la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza

impugnata, non avendo la decisione in esame esplicitato le ragioni che non consentivano di ritenere Spina meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce della rivisitazione complessiva degli accadimenti criminosi effettuata nel giudizio di secondo grado, attestata dalla significativa riduzione della pena irrogata all'imputato.

Si deduceva, al contempo, che la decisione in esame non aveva dato adeguato conto delle ragioni che imponevano la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per il reato di cui al capo 1, su cui la Corte di appello di Messina si era espressa in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali.

Osserva, innanzitutto, il Collegio che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a Michele Spina risulta pienamente suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di merito, che si soffermava correttamente sulle connotazioni del reato contestato al ricorrente al capo 1, ex artt. 110 e 416-*bis* cod. pen., escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata, peraltro già significativamente ridotto nel giudizio di appello, anche per effetto dell'assoluzione dal delitto di cui al capo 20, a otto anni di reclusione.

Queste conclusioni traevano origine da una verifica ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore delle vicende delittuose sottoposte alla cognizione della Corte territoriale e della reiterazione nel tempo di tali comportamenti illeciti, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente il collegamento diretto del ricorrente con Vincenzo Romeo, che rappresentava il vertice del sodalizio mafioso di cui al capo 1, con cui – attraverso Primal S.r.l. – collaborava, da oltre un decennio, nel settore delle scommesse *online*, nel cui contesto le condotte illecite in esame si concretizzavano.

Si consideri, per altro verso, le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di specifiche situazioni fattuali, correttamente non riscontrate per l'imputato dalla Corte di merito, in linea con le conclusioni, confermate sul punto, alle quali giungeva il Tribunale di Messina e con la giurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo 3.7, alla quale si deve rinviare ulteriormente (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.; Sez. 2, n. 35930 del 27/06/2002, Martino, cit.; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, cit.; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.).

9.4.1. Quanto alla correlata censura difensiva, secondo cui la Corte di appello di Messina non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la condanna al risarcimento dei danni di Michele Spina, deve rilevarsi che, anche

in questo caso, l'assunto difensivo appare smentito dal percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata per formulare il giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente, su cui ci si è soffermati nei paragrafi 9.2, 9.2.1 e 9.3, ai quali si deve rinviare.

Si aggiunga che, nella sentenza impugnata, i riferimenti alle ragioni che imponevano il riconoscimento delle pretese risarcitorie avanzate dalle parti civili – il Comune di Messina e il Centro Studi Pio La Torre – appaiono ineccepibili sotto il profilo motivazionale e pienamente rispettosi delle emergenze probatorie. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il passaggio della sentenza impugnata, esplicitato a pagina 86, nel quale si evidenziava la ricorrenza dei requisiti stabiliti per la costituzione delle parti civili, sopra citate, per la quale si richiede: «1) Che l'associazione sia preesistente nella sua costituzione ed effettiva operatività fatti criminosi dedotti in giudizio. 2) Che dimostri di avere concretamente operato in quel territorio attraverso una incisiva azione a tutela delle vittime nel caso delle estorsioni mafiose (come avviene per le associazioni antiracket) o almeno [...] attraverso iniziative di educazione/animazione rivolte a combattere efficacemente il fenomeno mafioso [...]».

Si tratta di valutazioni che appaiono pienamente rispettose delle emergenze processuali e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Sussiste la legittimazione alla costituzione di parte civile di un'associazione che avanzi "iure proprio" una pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse che, in base alle previsioni statutarie, costituisce ragione istituzionale della propria esistenza; ma il riconoscimento del diritto al risarcimento è subordinato alla dimostrazione da parte dell'ente, secondo le ordinarie regole civilistiche, della sussistenza del danno in concreto e della sua derivazione dall'illecito contestato» (Sez. 2, n. 10215 del 10/12/2019, Gianlombardo, Rv. 276500 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 1819 del 27/10/2016, dep. 2017, Montefameglio, Rv. 269124 - 01; Sez. 4, n. 14768 del 18/02/2016, Spalletti, Rv. 266899 - 01; Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Colonna, Rv. 261143 - 01).

9.4.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo del ricorso in esame.

9.5. Le considerazioni esposte inducono conclusivamente a ritenere infondato l'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato Michele Spina.

10. Dalle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti discendono conclusivamente le seguenti statuizioni processuali.

Deve, innanzitutto, essere annullata la sentenza impugnata nei confronti di Gaetano Lombardo, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Devono, inoltre, essere rigettati i ricorsi di Stefano Barbera, Andrea Lo Castro, Carlo Borella e Michele Spina, con la conseguente condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali.

Devono, ancora, essere dichiarati inammissibili i ricorsi di Alfonso Resciniti, Guido La Vista e Raffaele Cucinotta, con la conseguente condanna dei ricorrenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Consegue a tali statuizioni la condanna degli imputati Stefano Barbera, Andrea Lo Castro e Michele Spina Michele alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, il Comune di Messina e il Centro Studi Pio La Torre, che si liquidano, per il primo, in complessivi 5.000,00 euro e, per il secondo, in complessivi 3.700,00 euro, oltre, per entrambi, accessori di legge.

Le somme liquidate al Comune di Messina e al Centro Studi Pio La Torre devono essere computate, conformemente a quanto previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, tenendo conto delle attività professionali svolte nel presente procedimento dai rispettivi difensori, che determinano la liquidazione degli importi quantificati in dispositivo.

Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la richiesta presentata dall'Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta, atteso che, nel giudizio di appello, era stata disposta l'estromissione di questa parte civile, sull'assunto che tale organismo operava a Catania e non risultava attivo nel contesto territoriale peloritano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Lombardo Gaetano con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Rigetta i ricorsi di Barbera Stefano, Lo Castro Andrea, Borella Carlo e Spina Michele che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Resciniti Alfonso, La Vista Guido e Cucinotta Raffaele che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati Barbera Stefano, Lo Castro Andrea e Spina Michele alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di Messina e Centro Studi Pio La Torre,


che liquida per il primo in complessivi euro 5.000,00 e per il secondo in complessivi euro 3.700,00, oltre, per entrambi, accessori di legge.

Dichiara inammissibile la richiesta presentata dall'Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta.

Così deciso il 28 aprile 2023.

Il Consigliere estensore

Alessandro Centonze



Il Presidente

Vincenzo Stani



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, li 26/06/2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Calegari

Corte di Cassazione - copia non ufficiale